



Protocollo RC n. 10253/2025

Deliberazione n. 229

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2025

VERBALE N. 66

Seduta Pubblica del 18 settembre 2025

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2025, il giorno di giovedì 18 del mese di settembre, alle ore 10 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta la sottoscritta Vice Segretaria Generale per l'assistenza all'Assemblea Capitolina, dott.ssa Luisa MASSIMIANI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIONIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,59 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 26 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Lancellotti Elisabetta, Marinone Lorenzo, Michetelli Cristina, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Raggi Virginia, Righetti Ubaldo, Stampete Antonio, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferraro Rocco, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Melito Antonella, Mussolini Rachele, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento gli Assessori Segnalini Ornella e Smeriglio Massimiliano.

(OMISSIONIS)

A questo punto assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIONIS)

46^a Proposta (Dec. G.C. n. 27 del 3 aprile 2025)

Approvazione del “Regolamento di Roma Capitale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici sanitari nel territorio di competenza, in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Regione Lazio 23 dicembre 2020, n. 30”.

Premesso che

la Commissione europea, nel 2021, con il “Green Deal” ha annunciato per l’U.E. l’obiettivo “inquinamento zero”, che mira a ridurre entro il 2050 l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo a livelli non dannosi per le persone e l’ambiente; “Green Deal” è un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento della neutralità dell’U.E. in termini di emissioni di carbonio entro il 2050;

con la Legge Europea sul clima Regulation (EU) 2021/1119, la Commissione ha fissato il nuovo e più ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 con un pacchetto di azioni specifiche;

il cambiamento climatico e la strategia di adattamento allo stesso rappresentano una delle più importanti sfide ambientali che riguardano i sistemi urbani, e in particolare il fenomeno delle “isole di calore”. L’inquinamento atmosferico è uno dei fattori causa del cambiamento climatico e, fra gli inquinanti atmosferici, il particolato (PM2,5) è certamente uno dei più pericolosi per la salute. La principale fonte di inquinamento da particolato in Europa è rappresentata dalle emissioni da combustione nel settore

residenziale e commerciale; tali emissioni sono dovute principalmente all'utilizzo di combustibili solidi per il riscaldamento degli edifici;

in Europa il 40% dei consumi energetici e il 36% delle emissioni derivano dai consumi in edilizia e il 35% degli edifici ha più di 50 anni con il 75% del parco immobiliare che risulta essere inefficiente sotto il profilo energetico;

l'efficienza energetica - inclusa già tra i target clima energia - al 2020 - è uno dei 5 pilastri (o dimensioni) dell'Unione dell'Energia e costituisce uno degli ambiti centrali per la riduzione dei consumi di energia e quindi delle emissioni climalteranti;

il settore maggiormente responsabile dei consumi energetici nel territorio metropolitano è quello residenziale con una quota che supera il 40%, principalmente legata alla emissione di gas naturale per gli usi termici;

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. lgs. 19 agosto 2005, n. 192", così come modificato dal D.lgs. n. 48/2020, disciplina la manutenzione e la verifica di conformità degli impianti termici alla normativa tecnica vigente, con riferimento ai quali gli Enti competenti alla verifica stessa sono le Regioni e le Province autonome o, giusta delega da parte della Regione ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e in continuità con quanto era disposto all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio;

il Regolamento Regionale della Regione Lazio 23 Dicembre 2020, n. 30 "Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici", al Capo III "Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici", all'art. 16 prevede, tra l'altro, che l'autorità competente è costituita dalla Città metropolitana e dalle province per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti e dai Comuni per quelli con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, nel rispetto degli articoli 51 e 52 della L.R. n. 14/1999 e ss.mm.ii.;

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm. e ii. prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche, di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (comma 1), per le quali "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3" della Legge medesima (comma 2);

il Regolamento Regionale n. 30/2020 prevede, all'articolo 26 (Accordi tra le autorità competenti e protocolli di intesa con le organizzazioni e associazioni di categoria), comma 1, che "I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti possono concludere, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, accordi con le rispettive Amministrazioni

provinciali e la Città metropolitana di Roma capitale, per lo svolgimento coordinato delle attività previste nel presente Regolamento, nonché per la predisposizione di un regolamento-tipo ai fini del recepimento uniforme delle disposizioni dallo stesso previste”;

Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di enti esponenziali del territorio e stante la condivisione del medesimo Organo politico di vertice, hanno manifestato la necessità di addivenire ad un accordo teso ad uniformare e coordinare sull’intero territorio le attività gestionali relative agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici di competenza, in un’ottica di semplificazione, trasparenza e snellimento delle procedure, ai fini della tutela dell’ambiente, dell’efficienza energetica, della riduzione di consumi, sussistendo il reciproco interesse a incentivare, uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione e di verifica degli impianti termici e di condizionamento presenti sul territorio.

Considerato che

Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale hanno da tempo avviato un processo di collaborazione volto all’attuazione di politiche ed azioni coordinate ed efficaci nel più ampio quadro della transizione ecologica, promuovendo, attraverso progetti mirati e di comune interesse, iniziative in grado di assicurare l’integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e finalizzate al conseguimento di un modello energeticamente e ambientalmente più sostenibile;

per la realizzazione delle funzioni relative agli impianti termici e di condizionamento per le quali Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale sono autorità per il controllo, è opportuna una intensa collaborazione tra Amministrazioni, giacché le politiche di area vasta e quelle di prossimità sono perseguitibili solo con un più continuo ed integrato raccordo delle azioni poste in essere dai diversi governi locali; raccordo che presuppone e richiede la definizione di una costante collaborazione tra gli apparati e le strutture organizzative degli enti, esplicantesi in particolare nell’uniformità dei regolamenti, dei contributi richiesti ai cittadini e delle modalità di pagamento del bollino;

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 365 del 26 ottobre 2023, è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale per l’espletamento delle attività comuni afferenti alle attività gestionali relative agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici di competenza, in un’ottica di semplificazione, trasparenza e snellimento delle procedure;

in data 13 novembre 2023, con Accordo di Collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, è stata formalizzata la volontà dei due Enti di realizzare azioni congiunte, ai fini della salvaguardia dell’ambiente e, nello specifico, del miglioramento della qualità dell’aria, nell’area metropolitana, obiettivo da perseguire attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera che determina il miglioramento dell’ambiente urbano e delle condizioni di salute dei cittadini, il risparmio energetico e la maggiore sicurezza;

tal Accordo mira ad uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione e verifica degli impianti e a consentire la gestione unitaria e coordinata del Catasto Impianti - come prescritto dall'art. 10 del D.P.R. n. 74/2013 e dall'art. 22 del Regolamento della Regione Lazio n. 30/2020 - in cui confluiscano i dati indispensabili al controllo dei piani e dei programmi di efficienza energetica;

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 414 del 14 novembre 2024, è stato approvato lo schema dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale per l'espletamento delle attività comuni afferenti alla gestione coordinata delle funzioni istituzionali di controllo del rispetto delle norme sull'esercizio e sulla manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, di durata triennale, e in data 11 dicembre 2024 si è perfezionata la sottoscrizione dell'accordo tra le parti, con durata fino all'11 dicembre 2027;

il servizio di controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici è attualmente disciplinato dal Regolamento Regionale della Regione Lazio 23 dicembre 2020, n. 30, che stabilisce tra l'altro le modalità di acquisizione del bollino (artt. 9 e 21) e prevede l'attuazione di accertamenti e ispezioni (art. 16), nonché la remunerazione garantita per svolgere il controllo (art. 20);

in particolare, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento ed in attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 74/2013 la copertura dei costi necessari per le ispezioni sugli impianti è assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e "determinato dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi" indicati nell'allegato 12 al Regolamento;

l'art. 28, comma 3, del Regolamento Regionale del Lazio n. 30/2020 prevede espressamente che le autorità competenti adeguino i propri Regolamenti alle disposizioni dello stesso;

con la sottoscrizione del predetto Accordo, Roma Capitale si è impegnata tra l'altro, ai sensi dell'art. 2 dello stesso, ad emanare o aggiornare, nel rispetto della regolamentazione regionale, il proprio Regolamento in materia di controllo degli impianti termici e di condizionamento, comprensivo della determinazione degli oneri di spesa per le ispezioni, tenendo conto, nella determinazione dei valori tabellari relativi all'importo del bollino e agli oneri di spesa per le ispezioni, anche di quanto indicato nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 9 del 21 febbraio 2022;

con Memoria della Giunta Capitolina n. 52 del 17 settembre 2024 sono stati forniti gli indirizzi al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale per procedere alla predisposizione del nuovo Regolamento in materia di controllo degli impianti termici e di condizionamento, nel rispetto della regolamentazione regionale di cui al Regolamento n. 30/2020 e in merito alla tariffazione relativa agli oneri di spesa per le ispezioni applicabile nelle more dell'approvazione del regolamento.

Ritenuto che

risulta necessario provvedere all'approvazione del "Regolamento di Roma Capitale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici sanitari nel territorio di competenza" e dei relativi Allegati Tecnici, in osservanza di quanto disposto dal Regolamento della Regione Lazio 23 dicembre 2020, n. 30 e ai fini della piena operatività e della corretta esecuzione dell'accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 sottoscritto tra Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale per l'espletamento delle attività comuni afferenti alla gestione coordinata delle funzioni istituzionali di controllo del rispetto delle norme sull'esercizio e sulla manutenzione degli impianti termici e di condizionamento;

la relativa proposta deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, che ne ha la competenza, ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 267/2000 e ss. mm. ii..

Considerato che

la Proposta, con nota RC/10594/2025, in data 7 aprile 2025, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole senza osservazioni;

il Consiglio del Municipio XI non ha espresso parere;

il Consiglio del Municipio II, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione:

Municipio II

Osservazione n. 1

«Nei testi esaminati, "Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per uso igienico-sanitari, localizzati nel territorio di Roma capitale", e Proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Capitolina, Prot. n. 9750 del 28 marzo 2025, si osserva, in alcuni punti, una disomogeneità rispetto all'individuazione e descrizione dell'ambito di applicazione. In particolare si osserva l'articolo 1 Regolamento (Oggetto e finalità del Regolamento) stabilisce, tra l'altro, "a. Le procedure, modalità e termini per l'esecuzione degli accertamenti di cui all'allegato 2, lett. a. e delle ispezioni sugli impianti termici civili per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari, nel seguito indicati "impianti termici", installati negli edifici del territorio di Roma Capitale, in relazione a: ...", e l'articolo 4 del Regolamento (Ambito di applicazione), che richiama l'ambito di applicazione relativo agli "1. ... impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza

produzione di acqua calda sanitaria, come definiti alla lettera pp) dell'Allegato 2 al presente Regolamento, installati nel territorio di Roma Capitale"; specificando che "3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera I-tricies, del D.lgs. n. 192/2005, così come modificato dal D.lgs. n. 48/2020, art. 3, non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda senza aria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate." Inoltre, nell'Allegato 2 al Regolamento, lett. pp., si rileva l'esatta individuazione delle tipologie di impianti termici oggetto di applicazione, in particolare: lett. pp.: "Impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."

Alla luce di quanto sopra esposto, si osserva una qualche disomogeneità nella descrizione dell'ambito di applicazione.

Ad esempio, all'articolo 4, comma 1, del Regolamento non sono indicati gli impianti termici destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Nella Proposta di Deliberazione si osserva la stessa disomogeneità nelle premesse (settimo e ottavo capoverso), nel considerato (secondo e decimo capoverso) e nel Tenuto conto (primo capoverso).

Pertanto, si suggerisce di integrare meglio specificando, in ogni periodo, l'effettivo ambito di applicazione».

Il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Direzione Energia e Infrastrutture a Rete: - esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione, in quanto "...l'oggetto e la finalità del Regolamento, oltre che l'ambito di applicazione, esplicitati negli artt. 1 e 4 del Regolamento stesso, sono dettagliati nelle definizioni richiamate di cui all'Allegato 2 le quali sono esaustive e comprensive di tutti i dettagli necessari alla comprensione del testo. Pertanto, si rappresenta che non si ravvede necessità di modificare l'originario testo del Regolamento."

La Giunta Capitolina, nella seduta del 26 giugno 2025, prende atto del parere reso dall'Ufficio competente e si dichiara favorevole alla prosecuzione dell'iter approvativo della Proposta.

Atteso che

in data 18 marzo 2025, il Direttore della Direzione Energia e Infrastrutture a Rete del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore di Direzione

F.to: A.F. Sgaramella;

in data 19 marzo 2025, il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore

F.to: E. Dello Vicario;

in data 19 marzo 2025, il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere h) e i), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della Proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Dello Vicario;

in data 3 aprile 2025, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della Proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente II – Lavori Pubblici e la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta del 14 aprile 2025, hanno espresso parere favorevole in ordine alla Proposta di deliberazione in argomento;

sulla Proposta in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti

la documentazione in atti;

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm. e ii.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 ss.mm. e ii.;

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale.

Per i motivi espressi in narrativa,

**L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA**

- 1) di approvare il “Regolamento di Roma Capitale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici

- sanitari nel territorio di competenza”, in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Regione Lazio 23 dicembre 2020, n. 30 e i relativi Allegati Tecnici;
- 2) il testo del “Regolamento di Roma Capitale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici sanitari nel territorio di competenza”, e dei relativi Allegati Tecnici forma parte integrante del presente provvedimento;
 - 3) di demandare al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e al Direttore della Direzione Energia e Infrastrutture a Rete, competente ratione materiae, i successivi adempimenti e l’adozione degli atti conseguenti;
 - 4) di procedere alla pubblicazione di detto Regolamento e dei relativi Allegati Tecnici, approvati con il presente provvedimento.

ROMA



REGOLAMENTO DI ROMA CAPITALE
IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE,
CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI
E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA PER USI
IGIENICI SANITARI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA,
IN OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL
REGOLAMENTO DELLA REGIONE LAZIO
23 DICEMBRE 2020, N. 30.

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29 del 18 settembre 2025



Sommario

ART. 1.	OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 3.	DEFINIZIONI.....	3
ART. 4.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 5.	PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.....	4
ART. 6.	TERMOREGOLAZIONE AUTONOMA E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE.....	6
ART. 7.	DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEGLI IMPIANTI TERMICI E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL LIBRETTO IMPIANTO	7
ART. 8.	SOGGETTI RESPONSABILI DI IMPIANTO.....	9
ART. 9.	CONDUTTORE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE SUPERIORE A 232 KW	11
ART. 10.	TEMPERATURA AMBIENTE E LIMITI DI ESERCIZIO	11
ART. 11.	INSTALLATORI E MANUTENTORI.....	11
ART. 12.	CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI-OBBLIGHI E MODALITÀ.....	13
ART. 13.	CONTRIBUTO A CARICO DEI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI (BOLLINO VERDE TELEMATICO).....	16
ART. 14.	IMPIANTO DISATTIVATO – MODALITÀ DI CONTROLLO	17
ART. 15.	REQUISITI DEGLI ISPETTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI	19
ART. 16.	ACCERTAMENTI DOCUMENTALI.....	20
ART. 17.	ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.....	21
ART. 18.	CHIUSURA FORZATA DELL'IMPIANTO	24
ART. 19.	ONERI DI SPESA PER LE ISPEZIONI	24
ART. 20.	ADEMPIMENTI NUOVI IMPIANTI O MODIFICHE SIGNIFICATIVE	26
ART. 21.	DATI PERSONALI.....	26
ART. 22.	SANZIONI.....	27
ART. 23.	TRASMISSIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	27
ART. 25.	NORMA FINALE	



Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento

In attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii., del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Titolo II, Parte V) e ss.mm.ii., del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, del D. Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 e ss.mm.ii. della L.R. 6 agosto 1999 n. 14 (art. 51 comma 1 lettera d) e s.m.i., del Regolamento regionale 23 Dicembre 2020 n. 30 - Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici,

il presente regolamento disciplina:

- a. le procedure, modalità e termini per l'esecuzione degli accertamenti di cui all'Allegato 2, lett. a. e delle ispezioni sugli impianti termici civili per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari, nel seguito indicati *"impianti termici"*, installati negli edifici del territorio di Roma Capitale, in relazione a:
 - rendimento e il risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della L. 10/1991 e successive modifiche,
 - effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici, in osservanza degli adempimenti stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,
 - installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modifiche,
 - rispondenza degli impianti termici civili relativamente alla conformità, alle caratteristiche tecniche, nonché alla idoneità al rispetto dei valori limite di emissione, così come definiti dalle norme in materia ambientale, secondo quanto disposto nel Titolo II della Parte V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii;
- b. le modalità per la trasmissione a Roma Capitale dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo di efficienza energetica degli impianti termici civili;
- c. la determinazione dei contributi a carico dei responsabili degli impianti termici secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lazio;
- d. la documentazione e le comunicazioni da trasmettere a Roma Capitale;
- e. l'attività sanzionatoria di competenza di Roma Capitale.

Art. 2. Normativa di riferimento

I riferimenti legislativi e normativi vigenti sono elencati nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Art. 3. Definizioni

Le definizioni inerenti all'attività di ispezione e controllo sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi energetici, sono riportate nell'Allegato 2 al presente Regolamento così come stabilite dalla normativa vigente richiamata all'art. 2 e riportata all'Allegato 1 del presente Regolamento.



Art. 4. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria, come definiti alla lettera pp) dell'Allegato 2 al presente Regolamento, installati nel territorio di Roma Capitale.
2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di cui all'articolo 283 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n 152/2006, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II dello stesso decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera l-tricies, del D. Lgs. 192/2005, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 48/2020 art.3, non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
4. Sono esclusi, altresì, dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a. gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10 kW;
 - b. gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - c. gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - d. le cucine economiche, le termo-cucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i., il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
6. Gli impianti termici disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi; è comunque necessario che tale condizione sia comunicata a Roma Capitale da parte del Responsabile di impianto, utilizzando la modulistica indicata dalla normativa statale o regionale.

Art. 5. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici

1. La Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e il Regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 disciplinano le fasi di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.
2. La Legge 10/1991 agli artt. 25-27 del titolo II "Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici" prevede l'obbligo di progettazione per tutti gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e per gli impianti in essi installati, di qualunque potenzialità, con la finalità di contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica.
3. Gli impianti termici al servizio di edifici plurifamiliari di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
4. La Relazione tecnica di progetto dell'impianto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici corredata da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista che attesti la rispondenza alle prescrizioni del D.Lgs 192/2005 e della L.10/91 artt.25, 26, e 27 deve essere allegata al momento della presentazione del titolo edilizio e depositata presso l'Ufficio Competente di Roma Capitale. In caso di mancata presentazione della predetta relazione, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori fino al compimento del suddetto adempimento e applica la sanzione prevista dall'art. 34 della L. 10/1991.



5. Il D.M. 26 giugno 2015 all'Allegato 1 prevede che in caso di sostituzione dei generatori di calore è necessario il progetto nella condizione ante operam (in caso non esista deve essere redatto), un progetto post operam con il nuovo generatore e un progetto con indicazioni di miglioria dei consumi energetici da realizzarsi a discrezione del proprietario.
 6. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da installatori iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ai sensi del D.P.R. 07/12/1995 n. 581, o nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane ai sensi della L. 08/08/1985 n. 443, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii., in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, utilizzando materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Nel caso di impianti con macchine frigorifere/pompe di calore soggette al regolamento F-Gas, il personale e la ditta installatrice devono essere iscritti anche al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del D.P.R. n. 43 del 2012.
 7. L'art. 5 del D.P.R. 412/1993 al comma 9, come modificato dall'art. 17-bis della L. 90/2013, prevede che gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013, sia in immobili unifamiliari che multifamiliari, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Il comma 9-bis, come modificato dal comma 8 dell'art. 14 del D. Lgs. 102/2014, indica i casi in cui è possibile derogare a tale obbligo, e l'art. 9-ter indica le condizioni obbligatorie per accedere alle deroghe, illustrate di seguito:
 - a. sostituzione di generatori di calore individuali, installati prima del 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata, anche nell'ambito di riqualificazione energetica dell'impianto termico. In tal caso è necessario installare generatori di calore alimentati a combustibile gassoso di tipo C (camera stagna e stagna a condensazione);
 - b. incompatibilità con norme di tutela nazionali, regionali, comunali, degli edifici oggetto dell'intervento (per es. nei centri storici sottoposti a vincoli di tipo conservativo). In tal caso è obbligatorio installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
 - c. il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica di realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. In tal caso è obbligatorio installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
 - d. ristrutturazione di impianti termici individuali già esistenti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione funzionali, idonei od adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione. In tal caso è obbligatorio installare generatori di calore ibrido, composto da una pompa di calore elettrica integrata da una caldaia a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
 - e. installazione di uno o più generatori ibridi compatti composti da almeno una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto. In tal caso i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e il rendimento delle pompe di calore deve essere superiore a quello previsto all'Appendice B del D.M. 26 giugno 2015;
- In tutti i casi, i terminali di scarico devono rispettare le distanze previste dalla vigente norma tecnica UNI7129/2015.
8. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 37/2008, l'impresa al termine dei lavori di installazione, ristrutturazione o sostituzione di impianti termici, deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, in cui deve riportare gli estremi del professionista che ha redatto il progetto di impianto, barrare le



caselle relative agli allegati obbligatori che fanno parte integrante della dichiarazione di conformità che devono essere allegati per legge al momento del deposito al Comune:

- a. progetto di impianto ai sensi della L.10/1991 e D.M. 26/06/2015 (completo di Attestato di Qualificazione Energetica in caso di nuovo impianto), timbrato e firmato in originale dal responsabile tecnico della ditta impiantista in caso di impianto ordinario, da un professionista iscritto all'albo negli altri casi;
- b. relazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati, timbrata e firmata in originale dal tecnico o professionista;
- c. riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- d. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla CCIAA da non oltre sei mesi.

Gli allegati obbligatori devono essere tutti timbrati e firmati in originale dal titolare della ditta impiantista.

Al termine dei lavori la ditta installatrice esegue la prima messa in esercizio del generatore di calore di qualsiasi vettore energetico (prima accensione), e compila il rapporto di controllo di efficienza energetica in tutte le sue parti, barrando con una X le voci interessate e riporta eventuali Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni per il tipo di generatore sottoposto a manutenzione; compila inoltre il libretto impianto completo nelle sue parti.

9. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale o di ristrutturazione o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti ibridi, si applica anche quanto stabilito dal punto 5.3.1, Allegato 1 al decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".

Art. 6.Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1 lettera e), della L. Regionale 6 agosto 1999 n. 14 come modificato dall'art. 21 della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, sono delegate ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti le competenze in materia di controlli sull'installazione dei contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102/2014 e ss.mm.ii, i condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento e/o di tele raffrescamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
3. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e/o contabilizzazione del calore deve essere eseguita in conformità alle norme tecniche UNI 10200e UNI TS 11300 e prevede la redazione del progetto di rilievo per determinare il fabbisogno energetico di ogni immobile, il progetto della termoregolazione, il calcolo delle preregolazioni delle valvole termostatiche, la determinazione delle tabelle millesimali per l'attribuzione della quota involontaria, la certificazione della potenza termica dei terminali esistenti e il progetto del nuovo circolatore inverter (pompa) e del conta energia a valle del generatore di calore.
4. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se quest'ultima è prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 15459 e sue revisioni.
5. Il responsabile dell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore condominiale centralizzato è tenuto a fornire ai condomini informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione, produrre un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche di quelle accessorie, ed un prospetto a consuntivo. Inoltre, deve verificare casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.



6. Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell'impianto, o eventualmente il terzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propria proprietà che coinvolgono l'impianto di distribuzione del calore (ad esempio la sostituzione, lo spostamento o il nuovo inserimento di uno o più caloriferi), che potrebbero richiedere il rifacimento del progetto per eventuale variazione delle tabelle millesimali e nuova parametrizzazione dei ripartitori.
7. Roma Capitale provvede agli accertamenti e controlli come definiti all'Allegato 2 lettera a) per la corretta installazione dei sistemi, ed invia alla Regione Lazio, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di impianti termici, le anagrafiche delle utenze, entro i termini indicati dalla stessa Regione.
8. Il proprietario dell'unità immobiliare che, pur avendone l'obbligo, non installa il previsto sotto-contatore come indicato dall'articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., nei tempi ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 16 comma 6 dello stesso decreto. La sanzione non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
9. Il proprietario dell'unità immobiliare che pur avendone l'obbligo, non installa i previsti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, come indicato dall'articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., nei tempi ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 16 comma 7 dello stesso decreto. La sanzione non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
10. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 16 comma 8 dello stesso decreto.
11. Gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione, di edifici polifunzionali di nuova costruzione, nonché di edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ai sensi della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).
12. Con riferimento alla disciplina della misurazione e fatturazione dei consumi energetici si rinvia, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 9, commi 8 bis e 8 ter del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche.

Art. 7. Documentazione a corredo degli impianti termici e modalità di compilazione del libretto impianto

1. Gli impianti termici sono muniti di:
 - a. libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'Allegato 4 - Appendice A, conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014, le cui istruzioni per la compilazione sono inserite all'Allegato 4 – Appendice B;
 - b. libretto di uso e manutenzione dell'impianto rese dalla ditta installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c. libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - d. autorizzazioni amministrative quali: libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
 - e. dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 37/2008 e successive modifiche, ferma restando, per gli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, la validità della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). In alternativa, è possibile sostituire i suddetti



documenti con la dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto 37/2008;

- f. rapporti di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Allegato 5);
 - g. dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione conforme ai modelli, distinti per tipologia di impianto, di cui all'Allegato 6;
 - h. documentazione prevista dalla parte V, titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282, 283 e 284 dello stesso decreto.
2. Il libretto dell'impianto termico, conforme al modello di cui all'Allegato 1 del Regolamento della Regione Lazio n° 30/2020, è reperibile all'Allegato 4 del presente Regolamento ed è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.
3. Il libretto di impianto termico sostituisce i "libretti di impianto" e i "libretti di centrale" di cui all'articolo 11, comma 9, del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modifiche, che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto e allegati al libretto di cui al comma 2.
4. La compilazione iniziale, delle sole schede pertinenti, del libretto di impianto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, è effettuata dalla ditta installatrice all'atto di prima attivazione, previo rilevamento dei parametri di efficienza energetica. Una copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'impianto, è inviata dall'installatore all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa compilazione;
5. In caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, l'installatore provvede ad aggiungere e/o aggiornare le relative schede al libretto di impianto.
6. Per ogni sistema edificio/impianto occorre compilare un solo libretto di impianto, in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto degli impianti termici, ove esistente. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è distinto dall'impianto centralizzato di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso un solo servizio risulti centralizzato (riscaldamento o raffrescamento), e l'altro risulti autonomo, si provvede, per quest'ultimo, alla compilazione del relativo libretto per impianti autonomi.
7. La compilazione e l'aggiornamento delle diverse parti del libretto sono effettuate a cura:
- a. del responsabile che firma, relativamente alla scheda 1;
 - b. dell'installatore relativamente alle schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
 - c. del responsabile (con firma del terzo responsabile) relativamente alla scheda 3;
 - d. del manutentore relativamente alle schede 11 e 12;
 - e. dell'ispettore relativamente alla scheda 13;
 - f. del responsabile o eventuale terzo responsabile relativamente alla scheda 14.
8. Il modello di Libretto dell'Impianto termico e il manuale di compilazione delle diverse parti dello stesso sono riportati nell'Allegato 4 Appendici A e B del presente Regolamento.
9. In caso di trasferimento della proprietà o del possesso dell'immobile o dell'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati al soggetto che subentra, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
10. L'assenza del libretto di impianto, la mancata compilazione o la compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative ove previste dalla normativa regionale.



11. Il mancato invio all'Autorità competente della scheda identificativa dell'impianto può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative ove previste dalla normativa regionale.

Art. 8. Soggetti responsabili di impianto

1. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 192/2005 e degli artt 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013, *l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica* sono affidati al *responsabile dell'impianto* che può delegarli ad un terzo di comprovata capacità tecnica, economica ed organizzativa che se ne assuma la responsabilità (*terzo responsabile*).
2. Il responsabile dell'impianto è il proprietario o i proprietari ovvero l'Amministratore nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio, e nel caso che il proprietario sia soggetto diverso da persona fisica; nel caso di unità immobiliare dotata di impianto termico individuale, la figura dell'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e nelle connesse responsabilità, limitatamente all'esercizio, alla conduzione, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del d.p.r. 74/2013, il responsabile dell'impianto termico e il terzo responsabile, ove incaricato, sono responsabili dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto e sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia. In tale veste sono tenuti, tra l'altro, a:
 - a. condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del d.p.r. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 del decreto stesso;
 - b. demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
 - c. demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del capo II del d.p.r. 146/2018;
 - d. provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 11, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche;
 - e. provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art.13, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche;
 - f. firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);
 - g. richiedere che il manutentore incaricato del controllo di Efficienza energetica provveda puntualmente alla trasmissione telematica del Rapporto di Controllo di efficienza energetica e al pagamento del Bollino verde telematico;
 - h. conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008 e successive modifiche;
 - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
 - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - il libretto di impianto (All.4);



- i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto;
- i. redigere ed inviare, quando previsto, a Roma Capitale:
- la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico, a cura del nuovo responsabile, nei seguenti termini e modalità:
 - o entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli Allegati 8 e 12;
 - o entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, all'uopo utilizzando l'Allegato 7.

- nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di avvenuta nomina o cessazione dall'incarico (Allegato 8);
- il responsabile di impianto è tenuto ad assicurarsi che il proprio installatore provveda alla trasmissione a Roma Capitale, della scheda identificativa dell'impianto (Allegato 4)

- j. compilare, firmare ed inviare, quando previsto, a Roma Capitale:

- la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico (Allegato 9), entro 30 giorni dalla disattivazione;
- la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico (Allegato 10);
- la comunicazione della sostituzione del generatore di calore nel caso espressamente previsto nel modello (Allegato 11);

- k. consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 19, firmando, per presa visione, il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.

- l. nel caso di delega da parte del responsabile dell'impianto termico ad un terzo responsabile ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 6 del d.pr. 74/2013, il responsabile dell'impianto è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile (Allegato 12).

4. L'assunzione, la rinuncia, la revoca o la decadenza dell'incarico di "terzo responsabile" dovranno essere annotate negli appositi spazi predisposti nel libretto d'impianto e dovranno essere comunicate a Roma Capitale entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 74/2013, utilizzando l'Allegato 12.

5. La cessazione dall'incarico di amministratore di condominio è comunicata, a cura dello stesso, all'autorità competente entro due giorni lavorativi, utilizzando l'Allegato 8.

6. L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere a Roma Capitale la sua nomina di Amministratore, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

7. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Per tale tipologia di impianti, la mancanza dei suddetti requisiti rende nulla a tutti gli effetti la delega di terzo responsabile.

8. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'immobile o dell'unità immobiliare, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. I precedenti libretti di impianto o libretti di centrale sono conservati dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di sostituzione e in caso di dismissione dell'impianto.



9. Nel caso di impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione e in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale o l'aggiornamento del libretto di impianto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione e verifica della sicurezza e funzionalità dell'impianto, da parte della ditta installatrice o da tecnico da essa delegato, abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
10. Le comunicazioni sono effettuate utilizzando la modulistica indicata dalla Regione Lazio reperibile in allegato al presente Regolamento (Allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12).
11. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in saldo il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, anche le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.
12. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del D. Lgs. 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 5 dello stesso decreto.

Art. 9. Conduttore degli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW

1. Il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile individua la figura specifica del conduttore di impianto termico per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, compresi quelli alimentati a gas naturale.
2. Il conduttore, nello svolgimento delle operazioni di conduzione dell'impianto, osserva le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013, nonché gli obblighi di cui al Titolo II, Parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
3. Il conduttore, tra l'altro, è tenuto a:
 - a. applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
 - b. garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Art. 10. Temperatura ambiente e limiti di esercizio

1. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale deve essere effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall'articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.
2. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva devono essere rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.
3. I periodi di accensione e le zone climatiche di Roma Capitale sono riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell'Allegato 3 al presente Regolamento.

Art. 11. Installatori e Manutentori

1. Il Manutentore incaricato dal Responsabile dell'impianto di eseguire i controlli e le manutenzioni ordinarie e straordinarie è tenuto a:
 - a. compilare le parti del libretto di impianto di propria competenza;
 - b. effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito dal presente articolo;
 - c. effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito dall'Art. 12;



- d. redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo secondo le modalità di cui all'Art. 12;
 - e. fornire all'utente/committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione da effettuare.
2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi della L. 46/1990, come modificata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i., con attestazione professionale e iscrizione presso l'Albo della Camera di Commercio. Nel caso in cui ci si avvalga di manutentori non abilitati, la manutenzione effettuata non è valida e il responsabile dell'impianto è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 192/2005, per mancato svolgimento delle operazioni di controllo e manutenzione.
3. Ai fini del controllo del possesso dei requisiti e delle abilitazioni da parte delle imprese di cui al comma precedente, Roma Capitale potrà avvalersi, previa sottoscrizione di apposito accordo ex art. 15 della L. 241/90, del sistema di controlli e accreditamento regolamentato dalla Città metropolitana di Roma Capitale e gestito dai competenti Uffici dello stesso Ente.
4. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 74/2013, nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi del Capo II del D.P.R. 146/2018, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. n. 43 del 2012.
5. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.
6. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo e dalla buona regola tecnica.
7. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato I del medesimo D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014). Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato per 5 anni come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite antecedentemente sull'impianto.
8. Gli installatori e i manutentori hanno l'obbligo di:
- a. in caso di interventi di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di un impianto esistente, redigere e sottoscrivere la dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori indicati all'Art. 5 comma 8;
 - b. in caso di interventi di mera sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione della caldaia), redigere la dichiarazione di conformità limitatamente alle modifiche apportate, mentre per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento resta valida la dichiarazione rilasciata dall'installatore. L'intervento si può definire di "mera sostituzione" solo nel caso in cui sia già esistente il progetto dell'impianto. Nel caso in cui non sia presente il progetto dell'impianto, deve essere redatto, da un professionista iscritto ad Albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta ai sensi dell'art. 5 del DM 37/08, un progetto ante-operam alla sostituzione, un progetto post-operam con nuovo componente sostituito (es. caldaia), ed un progetto di suggerimento per interventi migliorativi di ulteriore riduzione dei consumi energetici, da realizzarsi a discrezione del proprietario dell'impianto;



c. redigere e rendere noto, in forma scritta, al Responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, una dichiarazione redatta in conformità ai modelli di cui all'Allegato 6 contenente:

- I. l'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- II. la frequenza con cui le suddette operazioni devono essere effettuate.

La suddetta dichiarazione deve essere parte integrante del libretto di impianto;

d. eseguire, su incarico del Responsabile di impianto, le operazioni di manutenzione nel rispetto della normativa vigente ed a regola d'arte; al termine di ogni intervento deve redigere e sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia e il rapporto di efficienza energetica in triplice copia (conformemente ai modelli, distinti per tipologia di impianto, riportati all'Allegato 5). Il Responsabile di impianto sottoscrive il rapporto di controllo e le relative copie per presa visione, trattenendone una copia che allega alla documentazione di impianto (libretto); una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte dell'autorità competente. Una copia del rapporto di efficienza energetica è trasmessa entro 60 giorni, a cura del manutentore, ai competenti Uffici di Roma Capitale unitamente all'attestazione di pagamento del bollino telematico, da effettuarsi con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito istituzionale di Roma Capitale.

e. aggiornare il libretto di impianto in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione.

9. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa) possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di rapporto di controllo dell'efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato e ad aggiornare le parti del libretto di impianto di competenza.

10. Nel caso di impianti termici civili di cui all'articolo 283 del D- Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di potenza termica nominale superiore alla soglia di cui al comma 1 lettera g) del predetto articolo, l'installatore verifica e dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del predetto decreto. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità consegnato al responsabile dell'impianto che deve allegarlo al libretto di impianto. Le stesse dichiarazioni sono trasmesse ai competenti Uffici di Roma Capitale con le modalità di cui all'articolo 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Se il responsabile dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto al soggetto committente, il quale lo mette a disposizione del responsabile dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

11. Qualora il manutentore rilevi nella sua attività, situazioni di immediato pericolo, deve provvedere ad informare il responsabile dell'impianto e, ove necessario, i competenti Uffici di Roma Capitale e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

12. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2 del D. Lgs. 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 6 dello stesso decreto. Roma Capitale ne dà comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 12. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici- Obblighi e Modalità

1. Il D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., che ha recepito la Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (Direttiva Energy Performance of Building Directive, EPBD, 2002/91/CE) all'art. 6 ha stabilito che in fase di costruzione, ristrutturazione, compravendita o locazione di un edificio, il costruttore o il proprietario si devono dotare dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), con validità massima di 10 anni e obbligo



di aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edili o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. L'A.P.E. deve indicare la prestazione energetica dell'edificio e raccomandazioni sui possibili interventi migliorativi sull'involucro e sugli impianti che permettono di risparmiare energia e che risultino economicamente convenienti. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita o di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa prevista rispettivamente dai commi 8 o 9 dell'art. 15 del D. Lgs. 192/2005.

2. La L. 90/2013, che ha recepito la Direttiva 2010/31/UE, subentrata alla 2002/91/CE, ha modificato il D. Lgs. 192/2005, definendo le linee guida per la certificazione energetica degli edifici, le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione ed esistenti in funzione dell'ambito di intervento, la nuova classificazione energetica (dalla classe A, a maggior efficienza energetica alla classe G a minore efficienza), nonché le prescrizioni minime degli *“Edifici ad energia quasi Zero”*, ossia edifici che, grazie ad un'attenta progettazione che prevede isolamenti, fonti rinnovabili e impianti performanti, hanno una elevata efficienza energetica (NZEB). Dal 2021 tutti i nuovi edifici devono essere costruiti NZEB.
3. Il DM 26 giugno 2015 ha esteso le classi di efficienza energetica fino alla classe A4, ad elevata efficienza.
4. I controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, di cogeneratori e scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, e per gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, in uso dei servizi resi (climatizzazione invernale e estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria).
5. Il controllo di efficienza energetica effettua le verifiche:
 - a. del sottosistema di generazione come definito alla lettera ffff. dell'Allegato 2 del presente Regolamento;
 - b. della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c. della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
 - d. del tiraggio della canna fumaria per l'espulsione dei prodotti della combustione, ove presente.
6. Il controllo di cui al comma 4, è effettuato con le modalità di seguito riportate:
 - a. per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile liquido o gassoso occorre verificare che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, maggiorato di 2 punti percentuali in conformità alle norme tecniche UNI10389-1 in vigore, rispetti il valore limite riportato nella tabella redatta in conformità all'allegato B al d.p.r. 74/2013, riportata all'Allegato 14. La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse fornite dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dalla tabella, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro centottanta giorni decorrenti dalla data del controllo. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati dalla tabella sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. 74/2013;
 - b. per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile solido, nelle more della pubblicazione della relativa norma UNI per la misurazione in opera del rendimento di combustione, non si eseguono i controlli che nel rapporto di controllo dell'efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici) di cui all'Allegato 5 fanno riferimento alla norma UNI 10389-1. Per tali generatori di calore la misurazione in opera del rendimento di combustione si esegue a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa norma;
 - c. per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non si



discostino più del 15% da quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. All'esito della verifica, in caso di risultato negativo, occorre riportare tali valori alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Se i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non sono disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. La misura dei suddetti parametri si esegue secondo la relativa norma o rapporto tecnico che sarà pubblicata dall'UNI. Tale norma o rapporto tecnico e gli eventuali successivi aggiornamenti, si applicano a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Nelle more dell'entrata in vigore della suddetta norma o rapporto tecnico, la specifica parte del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo) di cui all'Allegato 5, non deve essere compilata;

- d. per gli impianti dotati di unità cogenerative occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica rientrino nelle tolleranze definite dal fabbricante: se la verifica dà un risultato negativo occorre riportare tali parametri alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
7. I controlli sui componenti dell'impianto termico sottoposti a regolare manutenzione sono effettuati con strumentazione idonea, da sottoporre a regolare manutenzione, secondo quanto disposto dalle istruzioni del costruttore dello strumento e nelle specifiche norme UNI. In particolare la misura del rendimento di combustione e la misura del tiraggio della canna fumaria sono effettuate con strumentazione verificata e tarata ogni dodici mesi.
8. I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:
- a. all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b. in caso di sostituzione anche di un solo apparecchio del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c. in caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto (es. ricambi sull'alimentazione del gas e del ventilatore interno).
9. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013, salvo diversa indicazione regionale, per gli impianti di cui al comma 4 i controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui al comma 8 si eseguono contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, in funzione della tipologia di impianto, tipo di alimentazione e potenza termica, secondo la periodicità riportata nella tabella A allegata al D.P.R. 74/2013 e nella tabella 15.1 di cui all'Allegato 14 al presente Regolamento.
10. Ferme le periodicità stabilite al precedente comma 9, la data di scadenza dei controlli di efficienza energetica dell'impianto termico, va rideterminata solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- a. ristrutturazione dell'impianto termico;
 - b. sostituzione anche di un solo sottosistema di generazione dell'impianto termico;
 - c. riattivazione di un impianto termico precedentemente disattivato.
11. Per determinare la potenza da considerare, al fine di individuare gli impianti termici soggetti all'obbligo del controllo dell'efficienza energetica, nonché per determinare la periodicità del controllo, occorre:
- a. per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori aventi una potenza nominale utile superiore a 5 kW, se contemporaneamente sono:
 - I. alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
 - II. inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - b. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori aventi una potenza nominale utile superiore a 12 kW, se contemporaneamente:
 - I. sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - II. sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);



- III. producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);
- c. Per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola occorre considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.
12. Il rendimento di combustione rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013 e nella tabella dell'Allegato 13 al presente Regolamento.
13. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il manutentore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli, distinti per tipologia di impianto, come indicato nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013, secondo i modelli emanati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014). Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica il manutentore deve annotare, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore deve riportare la data prevista per il successivo intervento. Se necessario il rapporto di controllo dell'efficienza energetica può essere integrato con ulteriori controlli previsti dall'installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto, una copia è trattenuta dal Manutentore per almeno 5 anni. Salvo diverse indicazioni della Regione Lazio, il Manutentore trasmette il Rapporto di controllo a Roma Capitale, con le modalità indicate al comma 14 senza alcun onere aggiuntivo per il responsabile di impianto.
14. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica a Roma Capitale, dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio (data del controllo), esclusivamente per via telematica, a cura del manutentore o del terzo responsabile, unitamente all'attestazione di pagamento del Bollino verde telematico di cui all'art. 13 del presente Regolamento e alla copia del Rapporto di controllo debitamente firmata dal manutentore e dal responsabile di impianto.
15. In occasione dell'invio del Rapporto di controllo dell'efficienza energetica, il manutentore allega al rapporto stesso tutte le copie dei rapporti non ancora inviati all'autorità competente, relativi alla manutenzione e ai controlli periodici di cui all'art. 11, effettuati, nel periodo antecedente.
16. Per gli impianti di cui all'art. 9 comma 4 del D.P.R. 74/2013, il rapporto di controllo di efficienza energetica che attesti la rispondenza dell'impianto termico ai minimi di rendimento di combustione fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 nonché la sua sicurezza nel funzionamento, corredata del relativo contributo di spesa "bollino verde", costituisce "certificazione" di impianto termico. In mancanza di uno dei requisiti indicati, l'impianto è considerato a tutti gli effetti come non certificato; per tali impianti Roma Capitale provvede a prescrivere al responsabile dell'impianto l'immediata esecuzione degli interventi necessari per l'adeguamento, anche senza effettuare sull'impianto stesso una ispezione di controllo.
17. Al responsabile dell'impianto, nel caso in cui sull'impianto termico si sia evidenziato un rendimento inferiore ai minimi previsti dalla legge, sarà contestata la violazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 10/91 ed applicata la sanzione prevista all'art. 34, comma 5, della stessa Legge.

Art. 13. Contributo a carico dei responsabili degli impianti (Bollino verde telematico)

- In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della L. 18/04/2005 n. 62 e del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'art. 10 comma 3 lettera c) del D.P.R. 74/2013, per assicurare la copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti e alla connessa attività di informazione e formazione, è prevista la corresponsione di un contributo da parte del responsabile dell'impianto, da articolare in base alla potenza dell'impianto.
- In occasione del controllo obbligatorio di efficienza energetica, il manutentore dovrà provvedere in maniera telematica – con acquisto di bollino virtuale – denominato "bollino verde telematico", al pagamento del



contributo di cui al comma 1. Il “bollino verde telematico”, deve essere acquistato dal manutentore con le modalità indicate nell’apposita sezione del sito istituzionale di Roma Capitale.

3. L’importo del bollino telematico, differenziato in base alla potenza degli impianti e stabilito secondo i criteri indicati dalla regolamentazione regionale, è riportato nella seguente Tabella:

Tipologia impianto	Classi Potenza termica kW	Contributo ⁽¹⁾ €
Generatori di calore a fiamma con potenza nominale utile complessiva:	fino a 35	8,00 €
	da 35,1 a 100	22,00 €
	da 100,1 < a 200	40,00 €
	da 200,1 a 300	70,00 €
	superiore a 300	170,00 €
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	fino a 100	18,00 €
	superiore a 100	70,00 €
Impianti alimentati da teleriscaldamento		18,00 €
Impianti cogenerativi	Pel < 50	60,00 €
	50 ≤ Pel < 1000	70,00 €
	Pel ≥ 1000	80,00 €
Nota ⁽¹⁾ : il contributo è escluso dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.15, primo comma, n.3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633		

4. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dall’art. 10 comma 3 lettera c) del D.P.R. 74/2013, i contributi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla copertura delle attività oggetto del presente regolamento.

Art. 14. Impianto disattivato – modalità di controllo

1. Ai fini del presente regolamento, è considerato impianto termico disattivato l’impianto termico non collegato ad alcuna fonte di energia o privo di parti essenziali (es. privo di generatore di calore, di contatore del combustibile, di serbatoio del combustibile, di impianto di distribuzione e/o di radiatori) senza le quali l’impianto non può funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto. A solo titolo esemplificativo, sono da considerare “disattivati”:
 - a. un impianto termico il cui generatore di calore sia stato scollegato idraulicamente dall’impianto mediante distacco delle tubazioni;
 - b. un impianto termico funzionante a gas, ove sia stata interrotta la fornitura del gas dalla società erogatrice;
 - c. un impianto termico, nel quale uno o più dei componenti essenziali necessitino dell’elettricità per funzionare, ubicato in luogo in cui sia stata sospesa la fornitura dell’energia elettrica.
2. Non può considerarsi “disattivato” un impianto termico non funzionante unicamente in relazione a guasti o malfunzionamenti del generatore di calore e/o altro componente dell’impianto stesso.
3. I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere a Roma Capitale, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione - secondo il modello di cui all’Allegato 9- resa sotto forma di atto notorio, corredata da una dichiarazione a firma di un manutentore abilitato, che attesti che la disabilitazione è stata effettuata nel rispetto delle norme di messa



in sicurezza. Una copia di tale dichiarazione, munita della ricevuta di trasmissione a Roma Capitale, deve essere allegata al libretto di impianto.

4. Tutti gli impianti termici disattivati sono soggetti a controllo da parte di Roma Capitale al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni di disattivazione.
5. Se all'atto del controllo l'impianto termico risulta disattivato, senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prescritta, l'ispezione sarà con oneri a carico dell'utente nella misura prevista dalla Tabella all'art.19 co.4
6. Nel caso in cui, nel corso dell'ispezione la documentazione richiesta relativa alla disattivazione dell'impianto non sia stata esibita, saranno dati al responsabile 15 giorni di tempo per inviare tale documentazione a Roma Capitale.
7. La riattivazione di un impianto disattivato può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione a Roma Capitale, entro il termine di 60 giorni dall'intervento, del relativo rapporto e, quando prevista, la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, con indicazione, nel campo osservazioni, che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell'impianto termico o del singolo generatore.
8. In caso di riattivazione dell'impianto, occorre ricalcolare le date di invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica all'autorità competente, partendo dalla data di riattivazione dell'impianto stesso indicata nel rapporto di efficienza energetica, con la cadenza di cui alla tabella dell'Allegato 14.
9. Il responsabile d'impianto che abbia comunicato la disattivazione dell'impianto o di singoli generatori i quali, a seguito di attività ispettiva, risultino riattivati senza che sia stato trasmesso il rapporto di controllo dell'efficienza energetica, o quando il predetto Rapporto sia stato inviato oltre il termine di cui al comma precedente, è tenuto a corrispondere, secondo le modalità stabilite da Roma Capitale, il costo dell'ispezione nella misura prevista dalla Tabella all'art.19 co.4.
10. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi, dagli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui all'articolo 13 e dagli obblighi di comunicazione all'autorità competente.
11. Nel caso in cui la disattivazione dell'impianto termico sia avvenuta, per motivi di sicurezza, a seguito del distacco dalla rete di distribuzione ad opera del gestore della rete stessa, quest'ultimo, entro il termine di quindici giorni dall'interruzione della fornitura di energia, invia all'autorità competente (Allegato 18) i dati relativi agli impianti disattivati. In caso di riallaccio alla rete dei suddetti impianti, il gestore della rete comunica l'avvenuta ripresa della fornitura entro quindici giorni dalla ripresa stessa.
12. Nel caso in cui l'impianto rimanga disattivato perché scollegato da una fonte di energia o privato di parti essenziali senza le quali non può funzionare, anche qualora l'ordinanza di inagibilità o sgombero sia stata revocata e/o il gestore della rete abbia provveduto al riallaccio, il responsabile dell'impianto, entro sessanta giorni dal riallaccio alla rete, qualora avvenuto, o dalla predetta revoca, invia il modello di cui all'Allegato 9 di dichiarazione di disattivazione dell'impianto stesso, indicando, nel campo "modalità", che l'impianto rimane disattivato anche dopo il riallaccio alla rete e/o la revoca dell'ordinanza, nonché la data di riallaccio e/o di revoca.
13. In caso di impianti termici che, pur non disattivati, risultano inattivi perché situati in edifici dichiarati inagibili anche solo temporaneamente o parzialmente o in edifici che, pur agibili, sono oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza, i termini inerenti gli obblighi di manutenzione e del controllo dell'efficienza energetica di cui agli articoli 11 e 13, nonché i relativi obblighi di comunicazione all'autorità competente, sono sospesi fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o di sgombero.
14. Nei casi di disattivazione di impianti situati in edifici crollati, come attestato da ordinanza comunale, o in edifici inagibili anche temporaneamente o parzialmente, per procedere alla riattivazione dell'impianto termico, è necessario eseguire un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e trasmettere all'autorità competente (Allegato 18) il relativo rapporto, entro il termine di trenta giorni



dall'intervento, indicando nel campo osservazioni che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell'impianto termico.

Art. 15. Requisiti degli ispettori degli impianti termici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, commi 9 e 11 del Regolamento n° 30/2020 della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 9 comma 5 e dell'allegato C, punto 7, del d.p.r. 74/2013, i professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle autorità competenti, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. laurea magistrale conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in ingegneria, architettura, fisica e chimica;
 - b. lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno degli esami riconducibili ai seguenti:
 - sistemi per l'ingegneria e l'ambiente,
 - fisica tecnica industriale,
 - fisica tecnica ambientale,
 - fisica teorica, modelli e metodi matematici,
 - misure meccaniche e termiche,
 - chimica industriale,
 - principi di ingegneria chimica;
 - c. diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
 - d. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 del d.m. 37/2008 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del d.m. 37/2008 è di un anno. Oltre al possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è necessario, altresì, aver superato con profitto un corso di abilitazione riconosciuto dalla Regione Lazio. Con deliberazione di giunta regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici e lo standard formativo.
2. Gli ispettori (o verificatori) sono "Pubblici Ufficiali" ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale, riconoscibili da una tessera personale. Essi svolgono, per conto di Roma Capitale, le ispezioni presso gli impianti termici per controllarne lo stato di efficienza e fornire indicazioni sui provvedimenti da adottare qualora gli impianti controllati non rispondano alle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi di energia e di controllo dell'inquinamento atmosferico. Gli ispettori sono vincolati dal segreto professionale.
3. La figura di ispettore degli impianti termici è incompatibile con la funzione di progettista, installatore, manutentore e certificatore energetico degli impianti termici controllati, nonché con la funzione di dipendente di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici e con la funzione di venditore di energia.
4. È facoltà di Roma Capitale attribuire l'incarico di ispettore d'impianto a personale alle dirette dipendenze dell'Ente, o della sua società in house, sia a tempo indeterminato, sia con contratto a termine, ovvero che intrattienga con l'Ente o con la Società un rapporto di consulenza, sulla base del titolo di studio ad indirizzo tecnico nonché delle precedenti esperienze lavorative in mansioni attinenti il campo di attività in questione.
5. Roma Capitale potrà avvalersi, previa sottoscrizione di accordo ex art. 15 della L. 241/90, dell'Elenco degli Ispettori della Città metropolitana di Roma Capitale, o in alternativa, del servizio ispettivo organizzato dai competenti Uffici dello stesso Ente.
6. Ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 10/91 e dell'art. 9 comma 5 del DPR 74/2013, le attività di ispezione sugli impianti termici possono essere affidate ad organismo esterno all'Ente avente i requisiti previsti nell'allegato C al DPR 74/2013. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale; Roma Capitale conserva, comunque, la facoltà di verificare in qualsiasi momento,



anche ad affidamento in corso, l'idoneità dell'organismo esterno affidatario nonché la qualificazione individuale dei singoli tecnici che operano direttamente sugli impianti termici.

7. Al fine di garantire l'indipendenza ai sensi dell'allegato C al d.p.r. 74/2013, i soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell'ispettore di impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell'autorità competente.
8. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatari e personale dagli stessi dipendente.
9. L'ispettore di impianti termici, o l'organismo per conto del quale opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico ispezionato per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.
10. L'ispettore di impianti termici, o l'organismo per conto del quale opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.
11. L'elenco degli ispettori incaricati delle ispezioni sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale.

Art. 16. Accertamenti documentali

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. n. 74/2013 e dell'art. 21 della L.R. n. 7/2018, Roma Capitale effettua gli accertamenti documentali e le ispezioni *in situ* per la verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti, nonché dell'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, in un quadro di azioni che promuove la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
2. Roma Capitale provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ordina ai responsabili degli impianti l'esecuzione degli adeguamenti tecnici e documentali eventualmente necessari, entro un termine stabilito.
3. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kw l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Tuttavia, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) si procede ad effettuare controlli a campione.
4. Nell'ipotesi di accertamento documentale qualora dall'accertamento stesso si rilevino carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, Roma Capitale segnala tempestivamente l'anomalia all'impresa distributrice per l'adozione delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti, effettua un controllo in campo ed eventualmente ordina la disattivazione dell'impianto. I costi del controllo, corrispondenti a quelli del contributo così come indicati nella Tabella all'art. 19, sono a carico del responsabile dell'impianto. Laddove, in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore è supportato dalla competente polizia locale ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche. Al termine dei lavori il responsabile di impianto invia al competente Ufficio di Roma Capitale la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'Allegato 10.
5. Se dall'accertamento documentale emergono altre anomalie o non conformità, il competente Ufficio di Roma Capitale ne richiede l'eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell'impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione e, al termine dei lavori, invia a Roma Capitale la dichiarazione di cui all'Allegato 10, di avvenuto adeguamento dell'impianto



termico. Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo di pagamento del contributo nella misura indicata nella Tabella all'art.19 co.4. Qualora, a seguito dell'accertamento documentale, si riscontrino differenze tra i dati in possesso dell'autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi, il responsabile dell'impianto comunica al competente Ufficio di Roma Capitale le informazioni dalla stessa richieste entro 30 (trenta giorni) dalla richiesta medesima. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo di versamento del contributo nella misura indicata nella Tabella all'art.19 co.4

Art. 17. Ispezioni sugli Impianti termici

1. Roma Capitale - Autorità competente per i controlli e le ispezioni degli impianti termici e di condizionamento, effettua accertamenti ed ispezioni nel rispetto della normativa nazionale e secondo i termini e le modalità previsti dal Regolamento n°30/2020 della Regione Lazio.
2. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW;
 - b. impianti a ciclo frigorifero/pompe di calore con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) maggiore di 12 kW;
 - c. impianti cogenerativi di qualsiasi potenza.
3. L'ispezione è un obbligo di legge e il reiterato rifiuto a consentire l'ispezione comporta la richiesta di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16 c. 6 del D.L.gs. 23/05/2000 n. 164, oltre alla responsabilità di cui all'art. 340 del Codice Penale (Interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica).
4. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, Roma Capitale può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità, le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.
5. L'ispezione degli impianti termici comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, e una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto.
6. Roma Capitale, ai sensi della L.R. 6 agosto 1999 n. 14 art. 51 comma 1 lett. d) come modificato dall'art. 21 della L.R. 22 ottobre 2018 n. 7, effettua anche le ispezioni sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuato anche non contemporaneamente alle ispezioni sull'efficienza dell'impianto termico.
7. Roma Capitale può procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui al D. Lgs. 102/2014 art. 16 commi 6 e 7.
8. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Tuttavia, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) si procede ad effettuare controlli a campione.



9. Sugli impianti di cui al comma 8 le ispezioni sono eseguite con il metodo a campione su base annuale, determinato mediante sorteggio dall'autorità competente, con priorità per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma o macchine frigorifere/pompa di calore con anzianità superiore a quindici anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. 1% (uno per cento) dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL);
- b. 1% (uno per cento) dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido.

I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto.

10. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai criteri e alle priorità previsti dall'art. 9 comma 9 del D.P.R. 74/2013:

- a. impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento documentale siano emersi elementi di criticità;
- b. impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- c. impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- d. impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- e. impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- f. impianti, di cui all'articolo 8, comma 7 del D.P.R. 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013.

11. Roma Capitale può effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente.

12. Le ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta da parte del Responsabile dell'impianto o da un terzo che utilizza l'impianto (es. condomino per impianti condominiali) e i relativi costi sono posti a carico del soggetto che ne fa richiesta.

13. Qualora venga trasmesso un rapporto di controllo di efficienza energetica nel quale il rendimento di combustione sia inferiore al minimo di legge o nel caso venga evidenziata una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto sarà oggetto di visita ispettiva da parte di Roma Capitale, con addebito dei costi secondo quanto riportato nella Tabella all'art.19 co.4

14. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013 sono esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013.

15. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 74/2013, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

16. L'accertamento, nel corso dell'ispezione, della mancata effettuazione dell'ultima operazione di controllo e manutenzione secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 comporta l'applicazione al responsabile dell'impianto della sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 5 dello stesso decreto.

17. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento



rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

18. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

19. Nel caso si riscontri presso l'unità immobiliare l'inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, il controllo sarà considerato come "censimento", non gravato da alcun onere di spesa a carico del responsabile, fatti salvi gli oneri dovuti a causa di spostamenti della data del controllo, assenza o rifiuto a precedenti controlli.

20. Sul verbale della visita di controllo, oltre alla situazione riscontrata, dovranno essere, comunque, riportate tutte le necessarie informazioni relative all'unità immobiliare ed al suo proprietario e/o occupante, in modo da consentire il successivo aggiornamento del catasto impianti.

21. Le modalità operative delle ispezioni sono riportate nell'Allegato 15 al presente Regolamento; il modello del Rapporto di Prova e le istruzioni per la compilazione sono riportati all'Allegato 16.

22. **Sono sottoposti ad ispezione, con il contestuale obbligo del contributo di cui all'art. 19, gli impianti termici:**

- per i quali, a seguito dell'accertamento documentale, permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;
- per i quali l'ispezione avviene su richiesta del responsabile d'impianto;
- per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, ma tale rapporto:
 - non risulta pervenuto,
 - risulta pervenuto senza l'applicazione del segno identificativo (cd. Bollino verde Telematico) di cui all'art.13, ove previsto,
 - risulta pervenuto oltre il termine.

23. **Sono sottoposti ad ispezione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'art.19:**

- gli impianti di cui all'art. 4, per i quali risulta regolarmente pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 12, ivi compresa l'applicazione del segno identificativo (bollino verde telematico) di cui all'art.13, ove previsto;
- gli impianti per i quali, pur essendo regolarmente pervenuto il rapporto di controllo dell'efficienza energetica, non risultano presenti in allegato uno o più rapporti relativi ai controlli periodici effettuati antecedentemente, come indicato all'art. 12.

24. Roma Capitale:

- può effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, di cui all'art.19, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta dell'utente con oneri a proprio carico. I rilevamenti sono effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364;
- può effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore secondo quanto indicato ai commi 6 e 7. del presente articolo;
- può procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore ai sensi di legge.



25. Nel caso di ispezioni su impianti termici civili dotati di generatore di calore a fiamma, di potenza termica nominale al focolare superiore alla soglia di cui all'articolo 283, comma 1 lettera g) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, Roma Capitale può, con modalità da essa stabilite, effettuare controlli a campione, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del medesimo decreto.
26. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, Roma Capitale, laddove non vietato dalla normativa vigente e nel rispetto della stessa, diffida il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a regolarizzare le violazioni riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'autorità competente avvia la procedura sanzionatoria. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche, dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, dal d. lgs. 102/2014 e successive modifiche e dalla parte V, Titolo II del d. lgs. 152/2006 e successive modifiche, si applicano le norme e i principi di cui al capo I sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative vigenti.

Art. 18. Chiusura forzata dell'impianto

1. Il provvedimento di chiusura forzata dell'impianto termico potrà essere adottato, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, nei seguenti casi:
 - a. Qualora il responsabile dell'impianto risulti assente al controllo, ovvero rifiuti l'effettuazione del controllo, per più di una volta, pur essendo stato regolarmente preavvisato;
 - b. Qualora il responsabile dell'impianto non abbia provveduto ad eseguire sull'impianto termico gli interventi di adeguamento richiesti a seguito di controllo documentale o ispezione.
2. La procedura di chiusura forzata prevede la comunicazione mediante PEC o R.A.R. al responsabile dell'impianto, nella quale si preannuncia l'avvio del procedimento nei suoi confronti e lo si invita a mettersi in contatto entro 15 giorni con l'Ente per regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente di Roma Capitale provvede a:
 - a. per tutti gli impianti Comando Provinciale dei VV.FF., la chiusura forzata dell'impianto termico per ragioni di pubblica incolumità, motivate dalla possibile pericolosità dell'impianto stesso, non essendo stato possibile effettuare su di esso i controlli di legge;
 - b. per gli impianti funzionanti con gas di rete, fermo restando quanto previsto alla lettera a), a chiedere all'azienda erogatrice la sospensione della fornitura all'unità immobiliare in cui è ubicato l'impianto, in forza di quanto previsto all'art.16 - comma 6 del D. Lgs. 23.05.2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.ii.mm.;
3. Il procedimento di chiusura dell'impianto potrà essere sospeso in qualunque momento se il responsabile dell'impianto si impegnerà per scritto a regolarizzare, con modalità concordate con l'Autorità competente, la propria posizione.
4. Il provvedimento potrà essere annullato solo ad avvenuta effettuazione del controllo e/o ad avvenuto adeguamento delle anomalie riscontrate.

Art. 19. Oneri di spesa per le ispezioni

1. Gli impianti per i quali non sia pervenuto, per il periodo di validità della certificazione precedente all'anno in corso (rispettivamente: quadriennio, biennio o anno, in relazione alla fascia di potenza), il rapporto di controllo di efficienza energetica, corredata di attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di spesa *Bollino verde telematico*, saranno soggetti ad ispezione con onere a carico del responsabile dell'impianto. Tali controlli sono definiti nel seguito "controlli d'ufficio".
2. Gli impianti in regola con la certificazione indicata all'Art. 12. – Controllo di efficienza energetica degli impianti termici, corredata dell'attestazione di pagamento del *Bollino verde telematico*, non saranno



soggetti ad alcun onere di spesa per l'ispezione. Tali ispezioni sono definite nel seguito "controlli a campione" e saranno effettuate nella misura di almeno il 5% degli impianti auto dichiarati.

3. Il controllo sull'impianto effettuato su richiesta del responsabile dell'impianto o da un terzo che utilizza l'impianto (per es. controllo sull'impianto condominiale effettuato da un singolo condomino) è considerato *controllo d'ufficio*, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso sia stato certificato oppure no e l'onere di spesa è posto totalmente a carico di colui che ha richiesto il controllo.
4. Le tariffe per le ispezioni a pagamento, differenziate per tipologia di impianto, sono definite in conformità ai criteri stabiliti dalla regolamentazione della Regione Lazio, e sono riportate nella seguente Tabella.

	Tipologia di impianto	Importo ispezione [€]
1	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 10 kW a 35 kW	90
2	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 35,1 kW a 116 kW	120
3	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 116,1 kW a 350 kW	190
4	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare superiore a 350 kW	260
5	elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva maggiore di 12 kW fino a 100 kW	90
6	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	140
7	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	140
8	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	110
9	Impianti alimentati da teleriscaldamento: Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	90
10	Impianti cogenerativi: Microgenerazione	160
11	Impianti cogenerativi: Unità cogenerative	275
12	Mancato rispetto da parte dell'utente dell'appuntamento fissato per la verifica dell'impianto termico di qualsiasi potenza ovvero diniego all'accesso per la verifica dell'impianto termico o mancata/tardiva comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale da parte del responsabile dell'impianto (eventi non imputabili al verificatore).	50
13	Onere aggiuntivo per ripetizione dell'ispezione per causa imputabile al responsabile dell'impianto;	50% dell'importo previsto per il controllo della specifica classe di potenza
14	Ravvedimento operoso: penalità per pagamento spontaneo oltre 30 giorni dalla data del rapporto di ispezione e fino a 90 giorni	50
15	Ravvedimento operoso: Penalità per pagamento spontaneo oltre 90 giorni dalla data del rapporto di ispezione e fino a 120 giorni	100
16	Procedura coattiva di recupero del credito per mancato pagamento entro 120 giorni dall'ispezione	≥ 300,00

Note: i costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La tabella riporta, altresì, il rimborso forfettario per mancato appuntamento o diniego all'accesso per la verifica, i costi dell'onere aggiuntivo per la ripetizione dell'ispezione per cause imputabili al responsabile dell'impianto e le penalità applicate a carico degli utenti morosi.

Ai fini della potenza da considerare per il calcolo del contributo, occorre:

- a. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali al focolare dei singoli generatori, se contemporaneamente:
 - sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile,
 - sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
- b. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:
 - sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente,



- sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica),
 - producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);
 - c. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore;
 - d. nel calcolo della somma delle potenze, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.
6. Qualora, per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata, a partire dal secondo appuntamento, al responsabile è addebitato un importo pari alla metà di quello relativo al controllo d'ufficio corrispondente alla fascia di potenza, come riportata nella Tabella all'art.19 co.4, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento" e l'ispezione viene effettuata in altra data, concordata con il responsabile dell'impianto, Qualora, sempre per causa imputabile al responsabile dell'impianto, anche nella successiva data stabilita non sia possibile effettuare l'ispezione, al responsabile stesso è addebitato l'intero importo corrispondente alla fascia di potenza, come riportata nella Tabella all'art.19 co.4 e Roma Capitale, su segnalazione dell'ispettore, adotta eventuali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Se si tratta di un impianto alimentato a gas di rete, viene informata l'azienda distributrice ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche.
7. L'onere relativo alla verifica ispettiva dell'impianto deve essere versato, dal Responsabile dell'impianto, a Roma Capitale, entro 30 giorni dall'effettuazione della stessa, risultante dal relativo rapporto di prova redatto e sottoscritto dall'ispettore con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito istituzionale di Roma Capitale. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
8. Il pagamento effettuato oltre 30 giorni dall'effettuazione della verifica e fino a 120 giorni (ravvedimento operoso) è soggetto alle penalità indicate nella Tabella all'art.19 co.4. Si considera omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo di 120 giorni dalla data dell'ispezione risultante dal rapporto di prova.
9. Dopo tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l'integrale pagamento del dovuto nei termini fissati, Roma Capitale adotterà la procedura coattiva di riscossione secondo le norme di cui agli artt. 1218-1219-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910, n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91-bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta di interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del credito vantato dalla da Roma Capitale, il cui importo complessivo in nessun caso può essere inferiore a € 300,00.

Art. 20. Adempimenti nuovi impianti o modifiche significative

Il Responsabile degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, proprietario, conduttore, amministratore o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, comunica entro 30 giorni ai competenti uffici di Roma Capitale, l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di nuova installazione o che siano stati oggetto di ristrutturazione, inclusa la sostituzione dei generatori di calore, nonché le eventuali successive modifiche significative, trasmettendo la ricevuta del modulo di deposito del progetto di impianto corredata dalla relazione tecnica, la scheda identificativa dell'impianto aggiornata e la fotocopia del documento di identità in corso di validità, utilizzando la modulistica indicata dalla Regione Lazio o dall'ENEA nelle "Linee Guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici, ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013".

Art. 21. Dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), del Parlamento europeo) a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e della dignità umana, con particolare riguardo al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.



Il trattamento dei dati personali è consentito per le finalità del presente Regolamento di Roma Capitale, Titolare del Trattamento.

I responsabili del trattamento dei dati personali sono nominati nel rispetto dell'art 28 del Regolamento UE/2016/679, al fine di garantire una corretta applicazione del Regolamento stesso per la tutela dei diritti degli interessati, per la sicurezza dei dati trattati e per assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire le finalità del presente Regolamento di Roma Capitale, del regolamento Regionale di attuazione dell'art 21 della Legge Regionale del 22 ottobre 2018, nonché del Regolamento UE 2016/679, al fine di adempiere alle attività istruttorie e gestionali e alle attività ausiliarie e connesse.

Art. 22. Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al presente Regolamento vigono le sanzioni previste dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10, dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., dal D. Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, dal titolo II alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e dalla regolamentazione regionale.
2. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici saranno imputate al Responsabile dell'impianto di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Qualora si rilevino difformità non di competenza di Roma Capitale, si provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.
3. Qualora nel corso degli accertamenti documentali o in sede ispettiva vengano accertate delle violazioni, viene redatto un rapporto di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura del competente Ufficio di Roma Capitale, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione della sanzione prevista.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689.
5. Le principali sanzioni previste dalle norme vigenti sono riportate nell'Allegato 17 al presente Regolamento.
6. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, i competenti Uffici di Roma Capitale, laddove non vietato dalla normativa vigente e nel rispetto della stessa, diffidano il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a regolarizzare le violazioni riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, avviano la procedura sanzionatoria. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche, dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, dal d. lgs. 102/2014 e successive modifiche e dalla parte V, Titolo II del d. lgs. 152/2006 e successive modifiche, si applicano le norme e i principi di cui al capo I sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative vigenti.

Art. 23. Trasmissione relazione sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici

Nelle more della costituzione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici previsto all'art.22 del Regolamento n°30/2020 della Regione Lazio, Roma Capitale trasmetterà alla direzione regionale competente in materia di impianti termici, entro e non oltre il 30 aprile del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del predetto Regolamento, ed eventualmente alle successive scadenze biennali, fino a costituzione del Catasto, le risultanze circa lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici relativi al territorio di competenza, nonché le risultanze delle ispezioni effettuate negli ultimi due anni attraverso la compilazione delle schede di cui all'Allegato 14 al Regolamento Regionale 30/2020.



Art. 24. Accordi tra le Autorità competenti

Roma Capitale potrà avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 26, comma 1, del Regolamento della Regione Lazio n. 30/2020, di concludere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi con la Città Metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento coordinato delle attività di controllo, accertamento e ispezione degli impianti di cui all'art. 4 co.1, con l'impiego condiviso di soluzioni e strumenti digitali nonché di servizi tecnici e amministrativi dedicati. Gli Accordi saranno rivolti alla salvaguardia dell'ambiente e al miglioramento della qualità dell'aria e delle condizioni di salute dei cittadini, alla maggiore sicurezza degli impianti e al risparmio energetico.

Art. 25. Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge statali e regionali.
2. Ai sensi dell'art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 1 comma 168 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli importi fino a concorrenza dei quali non sono effettuati i rimborsi sono pari ad € 20.
3. Le modifiche successivamente intervenute con legge o regolamento statale o regionale si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
4. Il Dirigente del Servizio di Roma Capitale competente al Controllo sugli Impianti Termici civili provvede, con propria determinazione, ad aggiornare la modulistica e gli allegati tecnici al presente regolamento per adeguarli a successive disposizioni di legge e regolamenti regionali.
5. Gli importi dei contributi a carico del responsabile dell'impianto (Bollino verde telematico) e le tariffe delle ispezioni con addebito di cui agli artt. 13 e 19, possono essere modificati esclusivamente con Delibera di Consiglio di Roma Capitale.



Allegato 1

Normativa di riferimento

Gennaio 2025



- **Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia;**
- **Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;**
- **Direttiva 2012/27/CE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;**
- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile";**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico in materia edilizia"**
- **Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";**
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" artt. 8, 14 e 16;**
- **Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia"**
- **Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.mm.ii.**
- **Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 "Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia"**
- **Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;**
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", parte V, Titolo II "Impianti Termici Civili";**
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n.311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia."**
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici."**
- **Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".**
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26.06.2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";**
- **Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";**
- **Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56: "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE".**
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra".**
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".**



- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012** "Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.»".
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74** "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- **Legge 3 agosto 2013, n. 90** "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.02.2014** "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica";
- **Decreto Legislativo 04 luglio 2014 n. 102** "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
- **Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015** "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici".
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 giugno 2015** "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015** "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009";
- **Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14** "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento", art. 51 comma 1 lettera d) come modificato dall'art. 21 della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7;
- **Deliberazione di Giunta Regione Lazio 20 febbraio 2018 n. 104** "Rilevazione delle attività di monitoraggio, controllo e ispezione sugli impianti termici effettuate dalle Autorità Competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e s.m.i. e ai sensi del DPR n. 74/2013, istituzione del Tavolo tecnico regionale e del Comitato di indirizzo degli impianti termici".
- **ENEA – Linee Guida per la definizione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle Ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Decreto Legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013**
 - **Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020)
 - **Regolamento regionale 23 Dicembre 2020 n. 30** - BUR 29 dicembre 2020, n.155 Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici
 - **DGR n. 170 del 30 marzo 2021** – Approvazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSVs) "Lazio Regione partecipata e sostenibile.
 - **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA -DECRETO 21 dicembre 2023** - Approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. (24A00953)



Allegato 2
Definizioni



Ai fini del presente regolamento, anche nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e del d.p.r. 74/2013, s'intende per:

- a. **accertamento:** l'insieme delle attività di controllo, effettuate dall'autorità competente o dall'organismo incaricato, diretto ad accertare, in via esclusivamente documentale, che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alla normativa vigente e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi dalla stessa previsti;
- b. **attestato di prestazione energetica dell'edificio:** documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- c. **attestato di qualificazione energetica:** il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti;
- d. **audit energetico diagnosi energetica:** la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
- e. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. Ai fini del presente regolamento l'autorità competente è costituita da Roma Capitale i sensi, dell'articolo 52 della l.r. 14/1999 e successive modifiche;
- f. **caminetto aperto:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
- g. **caminetto chiuso:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
- h. **certificazione energetica dell'edificio:** il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
- i. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- j. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- k. **cogenerazione:** la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
- l. **combustione:** il processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- m. **condominio:** edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
- n. **conduttore di impianto termico:** l'operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;



- o. **conduzione di impianto termico:** l'insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- p. **confine del sistema** o "confine energetico dell'edificio": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;
- q. **contabilizzazione del calore:** la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.
- r. **contatore di fornitura:** apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;
- s. **contatore divisionale o individuale:** apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;
- t. **contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui all'allegato 2, paragrafo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e successive modifiche, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
- u. **controllo:** la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- v. **consumo di energia finale:** tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;
- w. **cucina economica:** una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno;
- x. **dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione:** la dichiarazione per i nuovi impianti redatta dall'installatore anche in occasione di ristrutturazioni o di sostituzione del generatore di calore, o redatta dal manutentore per gli impianti esistenti, che riporta i controlli da effettuare durante le manutenzioni dell'impianto e la frequenza con cui devono essere effettuate in accordo con quanto previsto dall'articolo 7 del d.p.r. 74/2013 e dall'articolo 284 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- y. **edificio:** un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- z. **edificio adibito ad uso pubblico:** edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
- aa. **edificio di nuova costruzione** un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- bb. **edificio di proprietà pubblica:** edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;
- cc. **edificio polifunzionale:** edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
- dd. **ENEA:** Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;



- ee. **energia termica**: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
- ff. **energia**: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;
- gg. **energia da fonti rinnovabili**: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- hh. **esercizio**: l'attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- ii. **fluido termovettore**: il fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- jj. **generatore di calore**: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
 1. la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
 2. l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
 3. la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
 4. la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
- kk. **generatore ibrido**: il generatore che utilizza più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e di gestione;
- ll. **generatore di calore disattivato**: il generatore di calore non collegato a una fonte di energia o privo di parti essenziali senza le quali non può funzionare;
- mm. **generatore di calore modulare**: il generatore di calore costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente in un unico circuito idraulico;
- nn. **impianto di condizionamento d'aria**: sistema di climatizzazione estiva" o "impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;
- oo. **gradi giorno di una località**: il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
- pp. **impianto termico**: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- qq. **impianto termico centralizzato**: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;
- rr. **impianto termico di nuova installazione**: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- ss. **impianto termico disattivato**: un impianto termico di cui alla lettera z) non collegato ad una fonte di energia o privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio del combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può



funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto stesso;

- tt. **impianto termico individuale:** un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
- uu. **ispezioni sugli impianti termici:** gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e dal presente regolamento;
- vv. **locale tecnico:** l'ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e inverNALI con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
- ww. **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- xx. **manutenzione:** l'insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire, nel tempo, la sicurezza e la funzionalità e tali da conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- yy. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- zz. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- aaa. **manutentore abilitato:** il soggetto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed abilitato ad operare almeno su una tipologia di impianti classificati dall'articolo 1, comma 2 lettere c), d) ed e) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37;
- bbb. **manutentore accreditato:** il soggetto, secondo quanto definito alla lettera mm), iscritto nell'apposito elenco dell'autorità competente, pubblicato sul sito istituzionale, che aderisce allo specifico protocollo di intesa, concordato con l'autorità competente e finalizzato, in particolare, alla qualificazione degli operatori ed in generale al miglioramento del servizio prestato a tutela degli utenti e tale da garantire una leale concorrenza tra i soggetti;
- ccc. **modulo termico:** il generatore di calore costituito da due o più elementi termici da esso inscindibili dove l'elemento termico è composto da uno scambiatore di calore e da un bruciatore;
- ddd. **occupante:** chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
- eee. **organismo esterno:** un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, di cui all'allegato C al d.p.r. 74/2013;
- fff. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore):** il personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al d.p.r. 74/2013; l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un apposito contratto;
- ggg. **pompa di calore:** un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- hhh. **potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al cammino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;



- iii. **potenza termica del focolare di un generatore di calore:** il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- jjj. **potenza termica utile nominale:** la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- kkk. **potenza termica utile di un generatore di calore:** la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- III. **proprietario dell'impianto termico:** il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- mmm. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico): il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'articolo 8 del d.p.r. 74/2013;
- nnn. **rapporto di prova:** il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;
- ooo. **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- ppp. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio;
- qqq. **rendimento di produzione medio stagionale:** il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio;
- rrr. **rendimento termico utile di un generatore di calore:** il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- sss. **responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- ttt. **rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento):** qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- uuu. **ristrutturazione di un impianto termico:** un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- vvv. **scheda identificativa dell'impianto:** la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;
- www. **Segno identificativo (bollino verde):** è il segno da associare telematicamente al rapporto di controllo di efficienza energetica. Il Segno identificativo è univocamente individuabile e gestito in modo da prevenire contraffazioni. Viene acquistato dai manutentori sul sistema di pagamenti elettronici PagoPA.
- xxx. **servizi energetici degli edifici:**



1. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
2. produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
3. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
4. illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
5. sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;

yyy. **sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica** o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;

zzz. **sistema di misurazione intelligente:** un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

aaaa. **sistema di termoregolazione:** sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;

bbbb. **soggetto esecutore:** l'autorità competente o organismo esterno da quest'ultima delegato che esegue gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

cccc. **sostituzione di un generatore di calore:** la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

dddd. **sotto-contatore:** contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;

eeee. **sottosistema di distribuzione:** il circuito idronico o aeraulico utilizzato per il trasporto del calore;

ffff. **sottosistema di generazione:** l'apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

1. prodotto dalla combustione;
2. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali, quali ad esempio l'energia solare, etc.);
3. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
4. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

gggg. **stufa: l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto per scambio diretto**

hhhh. **tecnico abilitato:** un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali, ovvero ai collegi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste;

iiii. **teleriscaldamento o teleraffrescamento:** distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una



rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

jjjj. **termocamino**: un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;

kkkk. **termocucina**: una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno;

llll. **termoregolazione**: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore;

mmmm. **termostufa**: un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;

nnnn. **terzo responsabile dell'impianto termico**: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

oooo. **tonnellata equivalente di petrolio (Tep)**: unità di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;

pppp. **UNI**: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

qqqq. **unità cogenerativa**: l'unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

rrrr. **unità di micro-cogenerazione**: l'unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

ssss. **unità immobiliare**: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

tttt. **unità immobiliare residenziale e assimilata**: unità immobiliare a sé stante o inserita in un edificio, destinata ad essere utilizzata come civile abitazione, o destinata ad attività professionali, commerciali o associativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, studio medico, studio legale, agenzia di assicurazioni, sindacato e patronato o adibiti ad uffici pubblici o privati

uuuu. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti**: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

vvvv. **prescrizioni per l'impianto termico**: indicazioni volte a risolvere anomalie riscontrate durante le operazioni di controllo o ispezione dell'impianto termico, che possono arrecare immediato pericolo o danno a persone, animali domestici o cose;

wwww. **raccomandazioni per l'impianto termico**: indicazioni volte a risolvere anomalie riscontrate durante le operazioni di controllo o ispezione dell'impianto termico, non idonee ad arrecare immediato pericolo o danno a persone, animali domestici o cose.



Allegato 3

Temperatura ambiente e limiti di esercizio

Gennaio 2025



Sommario

Tab. 3.1. Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica di Roma Capitale 3

Tab. 3.2. Gradi/giorno di Roma Capitale 3

**Tab. 3.1. Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica di Roma Capitale**

Gradi Giorno	Zona Climatica	Periodo di accensione	Ore al giorno di accensione
Da 1401 a 2010	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12

Tab. 3.2. Gradi/giorno Roma Capitale

Comune	Altezza s.l.m. casa comunale	Gradi giorno	Zona climatica
ROMA CAPITALE	21	1.415	E



Allegato 4

Libretto impianto

Istruzioni per la compilazione

Gennaio 2025

**APPENDICE_A_LIBRETTO IMPIANTO**

- SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO
- TRATTAMENTO ACQUA
- NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO
- GENERATORI
- SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
- SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
- SISTEMA DI EMISSIONE
- SISTEMA DI ACCUMULO
- ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO
- IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
- RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE
- INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
- RISULTATI DELLE ISPEZIONI PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DELL'ENTE COMPETENTE
- REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

APPENDICE_B_ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE



Appendice A

Libretto impianto

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO

in data

Nuova installazione Ristrutturazione Sostituzione del generatore Compilazione libretto impianto esistente

1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO

Indirizzo N. Palazzo Scala Interno

Comune Provincia

Singola unità immobiliare Categoria: E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8

Volume lordo riscaldato: (m³)Volume lordo raffrescato: (m³)

1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI

- | | |
|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Produzione di acqua calda sanitaria (acs) | Potenza utile (kW) |
| <input type="checkbox"/> Climatizzazione invernale | Potenza utile (kW) |
| <input type="checkbox"/> Climatizzazione estiva | Potenza utile (kW) |
| <input type="checkbox"/> Altro | |

1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE

Acqua Aria Altro

1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Generatore a combustione | <input type="checkbox"/> Pompa di calore | <input type="checkbox"/> Macchina frigorifera |
| <input type="checkbox"/> Teleriscaldamento | <input type="checkbox"/> Teleraffrescamento | <input type="checkbox"/> Cogenerazione / trigenerazione |
| <input type="checkbox"/> Altro | | |

Eventuale integrazione con:

Pannelli solari termici: superficie totale linda (m²)
 Altro Potenza utile (kW)

Per: Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva Produzione acs

1.6 RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Cognome Nome CF

Ragione Sociale P.IVA

Firma del responsabile
(Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)

2. TRATTAMENTO ACQUA

2.1 CONTENUTO D'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (m³)

2.2 DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA (°fr)

2.3 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 8065):

Assente

Addolcimento:
durezza totale acqua impianto(°fr) Condizionamento chimico

Filtrazione

Protezione del gelo:

Assente

Glicole etilenico
concentrazione glicole nel fluido termovettore (%) (pH)

Glicole propilenico
concentrazione glicole nel fluido termovettore (%) (pH)

2.4 TRATTAMENTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (Rif. UNI 8065):

Assente

Addolcimento:
durezza totale uscita addolcitore(°fr) Condizionamento chimico

Filtrazione

2.5 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA:

Assente

Tipologia circuito di raffreddamento:

senza recupero termico a recupero termico parziale a recupero termico totale

Origine acqua di alimento:

acquedotto pozzo acqua superficiale

Trattamenti acqua esistenti :

Filtrazione filtrazione di sicurezza

filtrazione a masse

altro

nessun trattamento

Trattamento acqua

addolcimento

osmosi inversa

demineralizzazione

altro

nessun trattamento

Condizionamento chimico

a prevalente azione antincrostante

a prevalente azione anticorrosiva

azione antincrostante e anticorrosiva

biocida

altro

nessun trattamento

Gestione torre raffreddamento:

Presenza sistema spурgo automatico (per circuiti a recupero parziale)

Conducibilità acqua in ingresso (µS/cm)

Taratura valore conducibilità inizio spурgo (µS/cm)

3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO

il sottoscritto

COGNOME NOME CF

RAGIONE SOCIALE P.IVA

responsabile dell'impianto in qualità di proprietario amministratore

affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta

RAGIONE SOCIALE CCIAA

Riferimento: contratto allegato, valido dal al

Firma del proprietario / amministratore

Firma del terzo responsabile

il sottoscritto

COGNOME NOME CF

RAGIONE SOCIALE P.IVA

responsabile dell'impianto in qualità di proprietario amministratore

affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta

RAGIONE SOCIALE CCIAA

Riferimento: contratto allegato, valido dal al

Firma del proprietario / amministratore

Firma del terzo responsabile

il sottoscritto

COGNOME NOME CF

RAGIONE SOCIALE P.IVA

responsabile dell'impianto in qualità di proprietario amministratore

affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta

RAGIONE SOCIALE CCIAA

Riferimento: contratto allegato, valido dal al

Firma del proprietario / amministratore

Firma del terzo responsabile

il sottoscritto

COGNOME NOME CF

RAGIONE SOCIALE P.IVA

responsabile dell'impianto in qualità di proprietario amministratore

affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta

RAGIONE SOCIALE CCIAA

Riferimento: contratto allegato, valido dal al

Firma del proprietario / amministratore

Firma del terzo responsabile

4. GENERATORI

4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE

Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione Fabbricante Matricola..... Combustibile Potenza termica utile nominale Pn max (kW) <input type="checkbox"/> Gruppo termico singolo <input type="checkbox"/> Tubo / nastro radiante	
Data di dismissione Modello Fluido Termovettore Rendimento termico utile a Pn max (%) <input type="checkbox"/> Gruppo termico modulare con n° ... analisi fumi previste <input type="checkbox"/> Generatore d'aria calda	
SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione Fabbricante Matricola..... Combustibile Potenza termica utile nominale Pn max (kW) <input type="checkbox"/> Gruppo termico singolo <input type="checkbox"/> Tubo / nastro radiante	
Data di dismissione Modello Fluido Termovettore Rendimento termico utile a Pn max (%) <input type="checkbox"/> Gruppo termico modulare con n° ... analisi fumi previste <input type="checkbox"/> Generatore d'aria calda	
Data di installazione Fabbricante Matricola..... Combustibile Potenza termica utile nominale Pn max (kW) <input type="checkbox"/> Gruppo termico singolo <input type="checkbox"/> Tubo / nastro radiante	
Data di dismissione Modello Fluido Termovettore Rendimento termico utile a Pn max (%) <input type="checkbox"/> Gruppo termico modulare con n° ... analisi fumi previste <input type="checkbox"/> Generatore d'aria calda	
Data di installazione Fabbricante Matricola..... Combustibile Potenza termica utile nominale Pn max (kW) <input type="checkbox"/> Gruppo termico singolo <input type="checkbox"/> Tubo / nastro radiante	
Data di dismissione Modello Fluido Termovettore Rendimento termico utile a Pn max (%) <input type="checkbox"/> Gruppo termico modulare con n° ... analisi fumi previste <input type="checkbox"/> Generatore d'aria calda	

4. GENERATORI

4.2 BRUCIATORI (se non incorporati nel gruppo termico)

Bruciatore BR	Collegato al Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
-------------------------------	--	---

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Combustibile
Portata termica max nominale	(kW) Portata termica min nominale
	(kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Combustibile
Portata termica max nominale	(kW) Portata termica min nominale
	(kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Combustibile
Portata termica max nominale	(kW) Portata termica min nominale
	(kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Combustibile
Portata termica max nominale	(kW) Portata termica min nominale
	(kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Combustibile
Portata termica max nominale	(kW) Portata termica min nominale
	(kW)

4. GENERATORI

4.3 RECUPERATORI / CONDENSATORI LATO FUMI (se non incorporati nel gruppo termico)

Recuperatore / Condensatore RC	Collegato al Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
--	---	---

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)

4. GENERATORI

4.4 MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE

Gruppo Frigo / Pompa di calore GF	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce	
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Sorgente lato esterno: <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	
Fluido frigorifero	Fluido lato utenze: <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	
<input type="checkbox"/> Ad assorbimento per recupero di calore <input type="checkbox"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile		
<input type="checkbox"/> A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico circuiti n°		
Raffrescamento: EER (o GUE)	Potenza frigorifera nominale (kW)	Potenza assorbita nominale (kW)
Riscaldamento: COP (o η)	Potenza termica nominale (kW)	Potenza assorbita nominale (kW)
SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE		
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Sorgente lato esterno: <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	
Fluido frigorifero	Fluido lato utenze: <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	
<input type="checkbox"/> Ad assorbimento per recupero di calore <input type="checkbox"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile		
<input type="checkbox"/> A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico circuiti n°		
Raffrescamento: EER (o GUE)	Potenza frigorifera nominale (kW)	Potenza assorbita nominale (kW)
Riscaldamento: COP (o η)	Potenza termica nominale (kW)	Potenza assorbita nominale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Sorgente lato esterno: <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	
Fluido frigorifero	Fluido lato utenze: <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	
<input type="checkbox"/> Ad assorbimento per recupero di calore <input type="checkbox"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile		
<input type="checkbox"/> A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico circuiti n°		
Raffrescamento: EER (o GUE)	Potenza frigorifera nominale (kW)	Potenza assorbita nominale (kW)
Riscaldamento: COP (o η)	Potenza termica nominale (kW)	Potenza assorbita nominale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Sorgente lato esterno: <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	
Fluido frigorifero	Fluido lato utenze: <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	
<input type="checkbox"/> Ad assorbimento per recupero di calore <input type="checkbox"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile		
<input type="checkbox"/> A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico circuiti n°		
Raffrescamento: EER (o GUE)	Potenza frigorifera nominale (kW)	Potenza assorbita nominale (kW)
Riscaldamento: COP (o η)	Potenza termica nominale (kW)	Potenza assorbita nominale (kW)

4. GENERATORI

4.5 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO

Scambiatore SC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Potenza termica nominale totale (kW)

4. GENERATORI

4.6 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore CG	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce	
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola.....		
Tipologia	Alimentazione	
Potenza termica nominale (massimo recupero) (kW)		
Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore(kW)		
Dati di targa	min / max	min / max
Temperatura acqua in uscita (°C) /	Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua in ingresso (°C) /	Temperatura fumi a monte dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.)(°C) /	Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE		
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola.....		
Tipologia	Alimentazione	
Potenza termica nominale (massimo recupero) (kW)		
Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore(kW)		
Dati di targa	min / max	min / max
Temperatura acqua in uscita (°C) /	Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua in ingresso (°C) /	Temperatura fumi a monte dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.)(°C) /	Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola.....		
Tipologia	Alimentazione	
Potenza termica nominale (massimo recupero) (kW)		
Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore(kW)		
Dati di targa	min / max	min / max
Temperatura acqua in uscita (°C) /	Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua in ingresso (°C) /	Temperatura fumi a monte dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.)(°C) /	Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)

4. GENERATORI

4.7 CAMPI SOLARI TERMICI

Campo Solare CS	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
--------------------------	---

Data di installazione

Fabbricante

Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)

VARIAZIONE DEL CAMPO SOLARE TERMICO

Data installazione nuova configurazione.....

Fabbricante

Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)

Data installazione nuova configurazione.....

Fabbricante

Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)

Data installazione nuova configurazione.....

Fabbricante

Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)

Data installazione nuova configurazione.....

Fabbricante

Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)

4. GENERATORI

4.8 ALTRI GENERATORI

Altro Generatore AG	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Potenza utile (kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Potenza utile (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Potenza utile (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Potenza utile (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Tipologia	Potenza utile (kW)

5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

5.1 REGOLAZIONE PRIMARIA (Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)

- Sistema di regolazione ON - OFF
- Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica integrata nel generatore
- Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica indipendente

Sistema reg.ne SR	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
-----------------------------------	---

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero punti di regolazione	Numero livelli di temperatura

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero punti di regolazione	Numero livelli di temperatura
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero punti di regolazione	Numero livelli di temperatura

- Valvole di regolazione** (se non incorporate nel generatore)

Valvola reg.ne VR	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
-----------------------------------	---

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero di vie	Servomotore

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero di vie	Servomotore
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero di vie	Servomotore

- Sistema di regolazione multigradino
- Sistema di regolazione a Inverter del generatore
- Altri sistemi di regolazione primaria

Descrizione del sistema

.....

.....

5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

5.2 REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE DI ZONA

- TERMOSTATO DI ZONA O AMBIENTE con controllo ON-OFF
- TERMOSTATO DI ZONA O AMBIENTE con controllo proporzionale
- CONTROLLO ENTALPICO su serranda aria esterna
- CONTROLLO PORTATA ARIA VARIABILE per aria canalizzata

VALVOLE TERMOSTATICHE (rif. UNI EN 215)

 PRESENTI ASSENTI

VALVOLE A DUE VIE

 PRESENTI ASSENTI

VALVOLE A TRE VIE

 PRESENTI ASSENTI

Note

.....

5.3 SISTEMI TELEMATICI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE

- | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| TELELETTURA | <input type="checkbox"/> PRESENTI | <input type="checkbox"/> ASSENTI |
| TELEGESTIONE | <input type="checkbox"/> PRESENTI | <input type="checkbox"/> ASSENTI |

Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)

.....

Data di sostituzione

Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)

.....

5.4 CONTABILIZZAZIONE

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| UNITA' IMMOBILIARI CONTABILIZZATE | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Se contabilizzate: | <input type="checkbox"/> RISCALDAMENTO | <input type="checkbox"/> RAFFRESCAMENTO |
| Tipologia sistema | <input type="checkbox"/> diretto | <input type="checkbox"/> indiretto |
| | <input type="checkbox"/> ACQUA CALDA SANITARIA | |

Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)

.....

Data di sostituzione

Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)

.....

6. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

6.1 TIPO DI DISTRIBUZIONE

- Verticale a colonne montanti
- Orizzontale a zone
- Canali d'aria
- Altro:

6.2 COIBENTAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE

- Assente
- Presente

Note:

.....

6.3 VASI DI ESPANSIONE

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| VX1 - Capacità (l) | <input type="checkbox"/> Aperto | <input type="checkbox"/> Chiuso | Pressione di precarica solo per vasi chiusi (bar) |
| VX2 - Capacità (l) | <input type="checkbox"/> Aperto | <input type="checkbox"/> Chiuso | Pressione di precarica solo per vasi chiusi (bar) |
| VX3 - Capacità (l) | <input type="checkbox"/> Aperto | <input type="checkbox"/> Chiuso | Pressione di precarica solo per vasi chiusi (bar) |

6.4 POMPE DI CIRCOLAZIONE (se non incorporate nel generatore)

Pompa PO	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce		
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Giri variabili	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Potenza nominale (kW)
SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE			
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Giri variabili	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Potenza nominale (kW)
SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE			
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Giri variabili	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Potenza nominale (kW)
SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE			
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Giri variabili	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Potenza nominale (kW)

7. SISTEMA DI EMISSIONE

- Radiatori
- Termoconvettori
- Ventilconvettori
- Pannelli radianti
- Bocchette
- Strisce radianti
- Travi fredde
- Altro
.....
.....

8. SISTEMA DI ACCUMULO

8.1 ACCUMULI (se non incorporati nel gruppo termico o caldaia)

Accumulo AC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Capacità (l)
<input type="checkbox"/> Acqua calda sanitaria <input type="checkbox"/> Riscaldamento <input type="checkbox"/> Raffrescamento	
Coibentazione: <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Presente	

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Capacità (l)
<input type="checkbox"/> Acqua calda sanitaria <input type="checkbox"/> Riscaldamento <input type="checkbox"/> Raffrescamento	
Coibentazione: <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Presente	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Capacità (l)
<input type="checkbox"/> Acqua calda sanitaria <input type="checkbox"/> Riscaldamento <input type="checkbox"/> Raffrescamento	
Coibentazione: <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Presente	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Capacità (l)
<input type="checkbox"/> Acqua calda sanitaria <input type="checkbox"/> Riscaldamento <input type="checkbox"/> Raffrescamento	
Coibentazione: <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Presente	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	Capacità (l)
<input type="checkbox"/> Acqua calda sanitaria <input type="checkbox"/> Riscaldamento <input type="checkbox"/> Raffrescamento	
Coibentazione: <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Presente	

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.1 TORRI EVAPORATIVE

Torre TE	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
-------------------	---

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità nominale (l)
Numero ventilatori	Tipo ventilatori

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità nominale (l)
Numero ventilatori	Tipo ventilatori
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità nominale (l)
Numero ventilatori	Tipo ventilatori
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità nominale (l)
Numero ventilatori	Tipo ventilatori
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità nominale (l)
Numero ventilatori	Tipo ventilatori

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.2 RAFFREDDATORI DI LIQUIDO (a circuito chiuso)

Raffreddatore RV	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	
Fabbricante	
Matricola.....	
Numero ventilatori	Tipo ventilatori

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Numero ventilatori	Tipo ventilatori
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Numero ventilatori	Tipo ventilatori
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Numero ventilatori	Tipo ventilatori
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola.....	
Numero ventilatori	Tipo ventilatori

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO**9.3 SCAMBIATORI DI CALORE INTERMEDI** (per acqua di superficie o di falda)

Scambiatore SC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
--------------------------------	---

Data di installazione

Data di dismissione

Fabbricante

Modello

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione

Data di dismissione

Fabbricante

Modello

Data di installazione

Data di dismissione

Fabbricante

Modello

Data di installazione

Data di dismissione

Fabbricante

Modello

Data di installazione

Data di dismissione

Fabbricante

Modello

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.4 CIRCUITI INTERRATI A CONDENSAZIONE / ESPANSIONE DIRETTA

Circuito CI	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
-----------------------------	---

Data di installazione Data di dismissione

Lunghezza circuito (m)

Superficie dello scambiatore (m²) Profondità d'installazione (m)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione Data di dismissione

Lunghezza circuito (m)

Superficie dello scambiatore (m²) Profondità d'installazione (m)

Data di installazione Data di dismissione

Lunghezza circuito (m)

Superficie dello scambiatore (m²) Profondità d'installazione (m)

Data di installazione Data di dismissione

Lunghezza circuito (m)

Superficie dello scambiatore (m²) Profondità d'installazione (m)

Data di installazione Data di dismissione

Lunghezza circuito (m)

Superficie dello scambiatore (m²) Profondità d'installazione (m)

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.5 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA

Unità T.A. UT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
------------------------	---

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Portata ventilatore di mandata	(l/s) Potenza ventilatore di mandata
Portata ventilatore di ripresa	(l/s) Potenza ventilatore di ripresa

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Portata ventilatore di mandata	(l/s) Potenza ventilatore di mandata
Portata ventilatore di ripresa	(l/s) Potenza ventilatore di ripresa

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Portata ventilatore di mandata	(l/s) Potenza ventilatore di mandata
Portata ventilatore di ripresa	(l/s) Potenza ventilatore di ripresa

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Portata ventilatore di mandata	(l/s) Potenza ventilatore di mandata
Portata ventilatore di ripresa	(l/s) Potenza ventilatore di ripresa

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Portata ventilatore di mandata	(l/s) Potenza ventilatore di mandata
Portata ventilatore di ripresa	(l/s) Potenza ventilatore di ripresa

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.6 RECUPERATORI DI CALORE (aria ambiente)

Recuperatore RC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
---------------------------------	---

Data di installazione	Data di dismissione
Tipologia	
<input type="checkbox"/> Installato in U.T.A. o V.M.C.	
<input type="checkbox"/> Indipendente	
Portata ventilatore di mandata (l/s)	Potenza ventilatore di mandata (kW)
Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Potenza ventilatore di ripresa (kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
-----------------------------	--

Data di installazione	Data di dismissione
Tipologia	
<input type="checkbox"/> Installato in U.T.A. o V.M.C.	
<input type="checkbox"/> Indipendente	
Portata ventilatore di mandata (l/s)	Potenza ventilatore di mandata (kW)
Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Potenza ventilatore di ripresa (kW)

Data di installazione	Data di dismissione
Tipologia	
<input type="checkbox"/> Installato in U.T.A. o V.M.C.	
<input type="checkbox"/> Indipendente	
Portata ventilatore di mandata (l/s)	Potenza ventilatore di mandata (kW)
Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Potenza ventilatore di ripresa (kW)

Data di installazione	Data di dismissione
Tipologia	
<input type="checkbox"/> Installato in U.T.A. o V.M.C.	
<input type="checkbox"/> Indipendente	
Portata ventilatore di mandata (l/s)	Potenza ventilatore di mandata (kW)
Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Potenza ventilatore di ripresa (kW)

Data di installazione	Data di dismissione
Tipologia	
<input type="checkbox"/> Installato in U.T.A. o V.M.C.	
<input type="checkbox"/> Indipendente	
Portata ventilatore di mandata (l/s)	Potenza ventilatore di mandata (kW)
Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Potenza ventilatore di ripresa (kW)

10. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

10.1 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Impianto VM	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce	
Data di installazione Data di dismissione		
Fabbricante Modello		
Tipologia: <input type="checkbox"/> Sola estrazione <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero termodinamico <input type="checkbox"/> Altro		
Massima portata aria (m ³ /h) Rendimento di recupero / COP		

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE		
Data di installazione Data di dismissione		
Fabbricante Modello		
Tipologia: <input type="checkbox"/> Sola estrazione <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero termodinamico <input type="checkbox"/> Altro		
Massima portata aria (m ³ /h) Rendimento di recupero / COP		
Data di installazione Data di dismissione		
Fabbricante Modello		
Tipologia: <input type="checkbox"/> Sola estrazione <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero termodinamico <input type="checkbox"/> Altro		
Massima portata aria (m ³ /h) Rendimento di recupero / COP		
Data di installazione Data di dismissione		
Fabbricante Modello		
Tipologia: <input type="checkbox"/> Sola estrazione <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero termodinamico <input type="checkbox"/> Altro		
Massima portata aria (m ³ /h) Rendimento di recupero / COP		

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE
11.1 GRUPPI TERMICI
Riferimento: norma UNI-10389-1 altro

Gruppo termico GT	Compilare una scheda per ogni gruppo termico (Compilare la riga del "Numero modulo" qualora alla sezione 4.1, siano previste più analisi fumi per lo stesso gruppo termico)			
DATA				
Numero modulo				
Portata termica effettiva (kW)				
VALORI MISURATI				
Temperatura fumi (°C)				
Temperatura aria comburente (°C)				
O ₂ (%)				
CO ₂ (%)				
Indice di Bacharach / / / / / / / /
CO nei fumi secchi (ppm v/v)				
Portata combustibile (m ³ /h oppure kg/h)				
VALORI CALCOLATI				
CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)				
Rendimento di combustione η _c (%)				
VERIFICHE				
Rispetta l'indice di Bacharach	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
CO fumi secchi e senz'aria <=1.000 ppm v/v	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
η minimo di legge (%)				
η _c >= η minimo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
FIRMA				

**11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE
PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE**

11.2 MACCHINE FRIGO / POMPE DI CALORE

Gruppo frigo / Pompa di calore GF	Compilare una scheda per ogni gruppo frigo / pompa di calore (Compilare la riga del "Numero circuito" qualora alla sezione 4.4, siano annotati più circuiti per lo stesso gruppo frigo)			
---	--	--	--	--

DATA				
Numero circuito				
Assenza perdite refrigerante	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Modalità di funzionamento	<input type="checkbox"/> Raff <input type="checkbox"/> Risc			
Surriscaldamento (K)				
Sottoraffreddamento (K)				
T condensazione (°C)				
T evaporazione (°C)				
T sorgente ingresso lato esterno (°C)				
T sorgente uscita lato esterno (°C)				
T ingresso fluido utenze (°C)				
T uscita fluido utenze (°C)				
Se usata Torre di raffreddamento o raffreddatore a fluido				
T uscita fluido (°C)				
T bulbo umido aria (°C)				
Se usato Scambiatore di calore intermedio				
T ingresso fluido sorgente esterna (°C)				
T uscita fluido sorgente esterna (°C)				
T ingresso fluido alla macchina (°C)				
T uscita fluido dalla macchina (°C)				
Potenza assorbita (kW)				
Filtri puliti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Verifica superata	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Se NO, l'efficienza dell'impianto va ripristinata entro la data del				
FIRMA				

**11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE
PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE**

11.3 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO

Scambiatore SC	Compilare una scheda per ogni scambiatore			
DATA				
VALORI MISURATI				
Temperatura esterna (°C)				
Temperatura mandata primario (°C)				
Temperatura ritorno primario (°C)				
Temperatura mandata secondario (°C)				
Temperatura ritorno secondario (°C)				
Portata fluido primario (m ³ /h)				
Potenza termica nominale totale (kW)				
ALTRI VERIFICHE EFFETTUATE				
Potenza compatibile con i dati di progetto	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC
Stato delle coibentazioni idoneo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC
Dispositivi di regolazione e controllo (assenza di trafilamenti sulla valvola di regolazione)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC
FIRMA				

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

11.4 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore CG	Compilare una scheda per ogni cogeneratore / trigeneratore			
--	--	--	--	--

DATA				
Temperatura aria comburente (°C)				
Temperatura acqua in uscita (°C)				
Temperatura acqua in ingresso (°C)				
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.) (°C)				
Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi (°C)				
Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi (°C)				
Potenza elettrica ai morsetti (kW)				
Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)				
Protezione di interfaccia con la rete elettrica, verifica per ciascuna fase. L1/L2/L3				
Sovrafrequenza: soglia di intervento (Hz) / / / / / / / /
Sovrafrequenza: tempo di intervento (s) / / / / / / / /
Sottofrequenza: soglia di intervento (Hz) / / / / / / / /
Sottofrequenza: tempo di intervento (s) / / / / / / / /
Sovratensione: soglia di intervento (V) / / / / / / / /
Sovratensione: tempo di intervento (s) / / / / / / / /
Sottotensione: soglia di intervento (V) / / / / / / / /
Sottotensione: tempo di intervento (s) / / / / / / / /
FIRMA				

I valori delle temperature e delle emissioni di monossido di carbonio CO vanno confrontate con i valori limite riportati nella sezione 4.6

12. INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA

Allegare al presente libretto i relativi rapporti di intervento

13. RISULTATI DELLE ISPEZIONI PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DELL'ENTE COMPETENTE

Il tecnico incaricato dall'Ente competente di effettuare le ispezioni deve rilasciare al responsabile dell'impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto

Ispezione eseguita il da

COGNOME NOME CF

per conto di
ENTE COMPETENTE

La verifica della documentazione impianto, dell'avvenuto controllo ed eventuale manutenzione e,
ove previsto, del rendimento della combustione, ha avuto esito:

Positivo

Negativo

Note
.....
.....

Si allega copia del Rapporto di prova n° Firma dell'ispettore

Ispezione eseguita il da

COGNOME NOME CF

per conto di
ENTE COMPETENTE

La verifica della documentazione impianto, dell'avvenuto controllo ed eventuale manutenzione e,
ove previsto, del rendimento della combustione, ha avuto esito:

Positivo

Negativo

Note
.....
.....

Si allega copia del Rapporto di prova n° Firma dell'ispettore

Ispezione eseguita il da

COGNOME NOME CF

per conto di
ENTE COMPETENTE

La verifica della documentazione impianto, dell'avvenuto controllo ed eventuale manutenzione e,
ove previsto, del rendimento della combustione, ha avuto esito:

Positivo

Negativo

Note
.....
.....

Si allega copia del Rapporto di prova n° Firma dell'ispettore

14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

14.1 CONSUMO DI COMBUSTIBILE

14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

14.2 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

14.3 CONSUMO DI ACQUA DI REINTEGRO NEL CIRCUITO DELL'IMPIANTO TERMICO

Unità di misura

14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

14.4 CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DEL CIRCUITO DELL'IMPIANTO TERMICO

Esercizio	Circuito impianto termico	Circuito ACS	Altri circuiti ausiliari	Nome prodotto	Quantità consumata	Unità di misura
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
..... /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



Appendice B

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto elettronico è conservato presso il catasto informatico dell'autorità competente o presso altro catasto accessibile all'autorità competente, e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che possono accedere mediante una password personale al libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Per gli impianti in servizio alla data di pubblicazione del presente libretto di impianto, questo sostituisce gli esistenti "libretto di impianto" e "libretto di centrale" di cui all'art. 11 comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i., che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto.

Il libretto di impianto viene generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.

Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile.

Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell'impianto si intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da:

A cura del Responsabile che la firma	Scheda	1
Installatore	Schede	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Responsabile (con firma 3° Responsabile)	Scheda	3
Manutentore	Schede	11, 12
Ispettore	Scheda	13
Responsabile o eventuale 3° Responsabile	Scheda	14

Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l'impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha l'obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.

SCHEDA 1

Sezione 1.2

Legenda delle Categorie della destinazione dell'edificio

- E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;
- E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sezione 1.3

Potenza utile: annotare la potenza massima resa per ciascun servizio; in caso di più generatori annotare il valore più alto fra quelli ottenibili sommando le potenze massime rese dei generatori che possono funzionare contemporaneamente; in caso di generatori che funzionano l'uno in sostituzione dell'altro considerare solo quello avente la potenza utile più elevata.

Sezione 1.5

Nel caso di impianti con più generatori di tipologie diverse è possibile selezionare più campi.

Sezione 1.6

Se persona fisica compilare Cognome Nome e Codice Fiscale, se persona giuridica compilare anche Ragione Sociale e P.IVA.

SCHEDA 3

Se persona fisica compilare Cognome Nome e Codice Fiscale, se persona giuridica compilare anche Ragione Sociale e P.IVA.

SCHEDA 4

Sezione 4.1

- Su Combustibile specificare: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, pellet, legna, etc.
- Su Fluido Termovettore specificare: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria, olio diatermico,etc.

Sezione 4.2

Su Combustibile specificare: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, pellet, legna, etc.

Sezione 4.4

- La voce Ad assorbimento per recupero di calore deve essere barrata anche nel caso di recupero dai fumi di impianti di cogenerazione
- Su GUE indicare i valori nominali come da UNI EN 12309-2.
- Su Rendimento e Potenza assorbita nominale indicare dati da progetto o schede tecniche macchina come da UNI EN 14511.
- Su EER e COP indicare i valori nominali come da UNI EN 14511. Qualora i dati non fossero disponibili indicare ND.

Sezione 4.5

Per potenza termica nominale totale si intende quella verificata con lettura sul contatore

SCHEDA 5

Paragrafo 5.1

- Nel caso di sistemi integrati nel generatore compilare solamente i campi: "Numero punti di regolazione" e "Numero livelli di temperatura".
- Altri sistemi di regolazione primaria: riportare descrizione del sistema, fabbricanti, modelli, etc.

SCHEDA 9

Sezione 9.1

Tipo ventilatori: indicare assiali, centrifughi, etc.

Sezione 9.2

Tipo ventilatori: indicare assiali, centrifughi, etc.

SCHEDA 11

Sezione 11.1

- Su Temperatura fumi, Temperatura aria comburente, O₂ oppure CO₂ e CO nei fumi secchi riportare la media di tre misurazioni significative.
- Compilare in alternativa il campo O₂ o CO₂ a seconda del parametro di cui è stata effettivamente misurata la concentrazione.
- Il valore Indice di Bacharach e la rispettiva verifica vanno riportati solo per i combustibili liquidi
- Su Rendimento di combustione il dato η_c è il valore calcolato

Sezione 11.2

- Macchine frigorifere / pompe di calore con ciclo reversibile: se la prima verifica effettuata a cura dell'installatore è avvenuta con funzionamento in modalità "riscaldamento", tutte le verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità "riscaldamento"; se è avvenuta in modalità "raffrescamento", tutte le successive verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità "raffrescamento".
- Riportare l'esito "Assenza perdite di refrigerante" qualora già presente sul "Registro dell'Apparecchiatura" prescritto da DPR 43/2012, art.15.1 e 15.3 per applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra e da D.Lgs. 26/2013, art.3 commi 4, 5, 6. In caso contrario la verifica va effettuata.
- "Surriscaldamento" è la differenza fra la temperatura del fluido frigorifero rilevata all'ingresso del compressore (tubazione di aspirazione) e la temperatura manometrica di evaporazione; "Sottoraffreddamento" è la differenza fra la temperatura manometrica di condensazione e la temperatura del fluido frigorifero liquido all'uscita del condensatore; la combinazione di questi due parametri costituisce una rilevazione indiretta di eventuali fughe del fluido frigorifero.
- "Temperatura di condensazione" e "Temperatura di evaporazione" sono le temperature manometriche rispettivamente del lato alta pressione e del lato bassa pressione del circuito frigorifero. Se non vengono rilevate con strumentazione fissa a bordo macchina, possono essere rilevate soltanto da personale qualificato e iscritto al "Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate" istituito dal Ministero Ambiente e gestito dalle Camere di commercio come da DPR 43/2012, art.8 e 13, in conformità al Regolamento (CE) n° 842/2006 e conseguente Regolamento (CE) n° 303/2008.
- Temperature di ingresso e di uscita fluido lato esterno: se aria, in modalità riscaldamento, mettere la temperatura di bulbo umido; lato utenze: se aria, in modalità raffrescamento, mettere la temperatura di bulbo umido.
- Verifica pulizia filtri: si intendono i filtri sui circuiti aeraulici che servono le utenze.

SCHEDA 14

Le tabelle dei consumi vanno compilate solamente in presenza di misuratori dedicati al solo impianto termico.
Esercizio: indicare la stagione di riscaldamento / raffrescamento.

Sezione 14.1

- Va redatta una scheda per ogni combustibile.
- Esercizio: va indicata la stagione di riscaldamento
- Per i combustibili liquidi quantificare in base agli approvvigionamenti effettuati ed alle letture di livello del combustibile nei serbatoi.
Per i combustibili gassosi indicare le letture effettive del contatore (quando questo esista). Indicare accanto al numero l'unità di misura: per esempio m³ per gas naturale, kg oppure l per GPL e combustibili liquidi, kg per i combustibili solidi, kWh per teleriscaldamento / teleraffrescamento.

Sezione 14.4

In questa scheda si indicano i quantitativi di sale per il trattamento anticalcare dell'acs, i quantitativi di prodotti anticorrosivi, etc.



Allegato 5
Rapporti di Controllo EE

Gennaio 2025

**SOMMARIO**

- Appendice_A_RAPPORTI DI CONTROLLO_GRUPPI TERMICI
- Appendice_B_RAPPORTI DI CONTROLLO_GRUPPI TERMICI BIOMASSA SOLIDA
- Appendice_C_RAPPORTI DI CONTROLLO_GRUPPI FRIGO
- Appendice_D_RAPPORTI DI CONTROLLO_COGENERATORI
- Appendice_E_RAPPORTI DI CONTROLLO_SCAMBIATORI



Appendice A
Rapporti di Controllo gruppi termici

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto

Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) sito nel Comune Prov.

Indirizzo N..... Palazzo..... Scala..... Interno.....

Responsabile dell'impianto (2): Cognome..... Nome..... C.F.

Ragione Sociale..... P.IVA.....

Indirizzo (3)..... N..... Comune Prov.

Titolo di responsabilità: Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

Impresa manutentrice (4): Ragione Sociale P.IVA.....

Indirizzo N..... Comune Prov.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Si No

Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Si No

Dichiarazione di Conformità presente

Libretto impianto presente

Libretto compilato in tutte le sue parti

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua: (°fr) Trattamento in riscaldamento: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condiz.chimicoTrattamento in ACS: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condiz.chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Si No Nc

Per installazione interna: in locale idoneo Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) Per installazione esterna: generatori idonei Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni Assenza di perdite di combustibile liquido (5) Adequate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore (6)

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT..... Data installazione

Fabbricante Gruppo termico singolo Gruppo termico modulareModello Tubo / nastro radiante Generatore d'aria calda

Matricola Pot.term. nominale max al focolare (kW) Pot.term. nominale utile (kW)

 Climatizzazione invernale Produzione ACS (7) Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente Combustibile: GPL Gas naturale Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati Gasolio AltroValvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero Modalità di evacuazione fumi: Naturale Forzata Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi Depressione nel canale da fumo (Pa) (8) Presenza riflusso dei prodotti della combustione Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

Temperatura Fumi	Temp. Aria comburente	O2	CO2	Bacharach	CO corretto	Rendimento (9) di combustione	Rendimento (9) minimo di legge	Modulo termico
..... °C °C % % / / (ppm) % %	

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica: L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10)

RACCOMANDAZIONI (11)

PRESCRIZIONI (12)

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare Si No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il.....

Data del presente controllo / / Orario di arrivo/partenza presso l'impianto /

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto



Appendice B

Rapporti di Controllo gruppi termici a biomassa solida

A. DATI IDENTIFICATIVI	codice catasto <input type="text"/>	POD <input type="text"/>	PDR <input type="text"/>
1. Impianto: di Potenza termica nominale utile totale <input type="text"/> (kW) sito nel Comune <input type="text"/> Prov. <input type="text"/>	Indirizzo <input type="text"/>	N. <input type="text"/> Palazzo <input type="text"/> Scala <input type="text"/> Piano <input type="text"/> Interno <input type="text"/>	
2. Responsabile dell'impianto Cognome <input type="text"/> Nome. <input type="text"/> C.F. <input type="text"/>	Ragione sociale <input type="text"/>	P.IVA <input type="text"/>	
Indirizzo <input type="text"/>	N. <input type="text"/> Comune <input type="text"/>	Provincia <input type="text"/>	
Titolo di responsabilità: <input type="checkbox"/> Occupante <input type="checkbox"/> Proprietario <input type="checkbox"/> Amministratore di condominio <input type="checkbox"/> Terzo responsabile			
3. Impresa manutrice: Ragione sociale <input type="text"/> P.IVA <input type="text"/>	Indirizzo <input type="text"/>	N. <input type="text"/> Comune <input type="text"/>	Provincia <input type="text"/>

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
1. Dichiarazione di conformità presente	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. Istruzioni uso e manutenzione dell'impianto presenti
2. Libretto impianto presente	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. SCIA o CPI antincendio
3. Libretto compilato in tutte le sue parti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. Documentazione art. 284 del Dlgs 152/06 presente
4. Libretti uso/manutenzione generatore presenti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8. Pratica INAIL (ex ISPESL)

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA			
1. Durezza totale dell'acqua <input type="text"/> (°f)	2. Trattamento in riscaldamento:	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"> Condizionamento Chimico</input>	
	3. Trattamento in ACS:	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Condizionamento Chimico	

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
1. Per installazione interna: in locale idoneo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)
2. Per installazione esterna: generatori idonei	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante
3. Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8. Pulizia camino effettuata secondo UNI 10847
4. Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9. Presente separazione idraulica tra generatori (ove richiesta)
5. Idoneità stoccaggio/deposito combustibile solido	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10. Organi soggetti a sollecitazione termiche integri

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO					GT <input type="text"/>
1. Data installazione	2. Fabbriante	3. Modello	4. Matricola		
5. Pot. term. Nominale foc. <input type="text"/> utile <input type="text"/> (kW)	6. Servizi: <input type="checkbox"/> Climatizzazione invernale <input type="checkbox"/> Produzione ACS <input type="checkbox"/> Cucina				
7. Tipologia: <input type="checkbox"/> Caldaia (UNI EN303-5) <input type="checkbox"/> Stufa (UNI EN13240) <input type="checkbox"/> Stufa ad accumulo (UNI EN15250)	<input type="checkbox"/> Stufa assemblata in opera (UNI EN15544) <input type="checkbox"/> Stufa a pellet (UNI EN14785) <input type="checkbox"/> Inserto caminetto (UNI EN13229) <input type="checkbox"/> Caminetto chiuso (UNI EN13229)				
<input type="checkbox"/> Termo cucina (UNI EN12815) <input type="checkbox"/> Altro					
8. Condensazione: <input type="checkbox"/> Presente	9. Vaso di espansione <input type="checkbox"/> Aperto <input type="checkbox"/> Chiuso	10. Marcatura CE apparecchio: <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente			
11. Placca camino: <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	12. Combustibile: <input type="checkbox"/> Legna <input type="checkbox"/> Pellet <input type="checkbox"/> Cippato <input type="checkbox"/> Altro				
13. Caricamento combustibile: <input type="checkbox"/> Automatico <input type="checkbox"/> Manuale	14. Modalità evacuazione fumi: <input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata				
15. Aria comburente: <input type="checkbox"/> Da esterno <input type="checkbox"/> Da locale installazione	16. Depressione nel canale da fumo: <input type="text"/> (Pa)				
17. Dispositivi comando e regolazione funzionanti correttamente	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	20. Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>		
18. Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21. Presenza riflusso dei prodotti della combustione su più livelli di temperatura	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
19. Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22. Risultati controllo, secondo UNI 10683, conformi alla legge	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

F. CHECK-LIST: Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che, qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

<input type="checkbox"/> L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti	<input type="checkbox"/> L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
<input type="checkbox"/> L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente	<input type="checkbox"/> La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura

G. OSSERVAZIONI

H. RACCOMANDAZIONI

I. PRESCRIZIONI

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopramenzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'impianto può funzionare Sì No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da

carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il Data del presente controllo: Ora di arrivo/partenza presso l'impianto:

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome:

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione,
responsabile dell'impianto

TIMBRO

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - TIPO 1B
(gruppi termici a biomassa solida)

Il presente Rapporto è utilizzabile per i gruppi termici alimentati a biomassa solida.

Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno essere redatte tante pagine quanti i generatori.

In tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata completamente mentre le successive non dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente quanto riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell'impianto. Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso in cui il rapporto sia composto da una singola pagina.

A : Codice catasto dell'Autorità competente. Indicare il POD corrispondente all'allacciamento elettrico dell'impianto; qualora questo sia privo di allacciamento elettrico il POD dell'unità immobiliare a cui l'impianto è asservito. Indicare l'eventuale PDR dell'unità immobiliare a cui l'impianto è asservito.

A2: Qualora il responsabile sia persona giuridica, oltre al cognome, nome e codice fiscale del rappresentante legale, va riportata la ragione/denominazione sociale della suddetta persona giuridica. Riportare l'indirizzo del responsabile dell'impianto solo se diverso dall'ubicazione dell'impianto.

A3: Non indicare qualora l'impresa manutentrice abbia l'incarico di Terzo responsabile.

B5: Tali istruzioni sono riportate in apposita scheda allegata al libretto di impianto conforme al modello regionale od in documento apposito.

B6: Dove richiesta dalle norme. Altrimenti segnare NA

B7: Per impianti di potenza superiore ai 35 kW al focolare. Altrimenti segnare NA

B8: Dove richiesta dalle norme. Altrimenti segnare NA.

C1: Indicare la durezza totale se utilizzata acqua come termovettore

C2: Compilare se utilizzata acqua come termovettore

C3: Compilare se prodotta acqua calda sanitaria

D5: Vedi Linee guida sui controlli degli impianti termici – Regione Toscana – par. 6.4.1.

D9: Separazione secondo circolare 18\09\2006 ISPESL, idonea per non sommare potenze al focolare dei generatori ai fini dei controlli/adempimenti INAIL (ex ISPESL)

D10: Controllo secondo UNI 10683

E6: Nel caso di uso promiscuo, barrare le voci necessarie.

E9: Dove applicabile.

E12: Vedi UNI EN 14961.

E13: Nel caso di generatori con entrambe le tipologie di caricamento, barrare entrambe le voci.

E16: Indicare la depressione misurata, in Pascal, solo per apparecchi a tiraggio naturale.

E22: In caso di risultato negativo, per quanto non evidenziato nei punti precedenti specificare cause nelle Raccomandazioni o Prescrizioni. Se non controllabile, per quanto non evidenziato nei punti precedenti specificare cause nelle Osservazioni.

F : Gli interventi indicati sono facoltativi per il responsabile dell'impianto, anche se consigliabili ai fini del miglioramento della prestazione energetica.

G : Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per risolvere i problemi.

H : Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare devono essere indicare le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo.

I : Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto. Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici, ai beni e da richiedere la messa fuori servizio dell'apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del responsabile.



Appendice C
Rapporti di Controllo gruppi frigo

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 2 (gruppi frigo)

Pagina ⁽¹⁾ : di

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto

Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) sito nel Comune Prov.

Indirizzo N. Palazzo Scala Interno.....

Responsabile dell'impianto ⁽²⁾: Cognome Nome C.F.

Ragione Sociale P.IVA

Indirizzo ⁽³⁾ N. Comune Prov.Titolo di responsabilità: Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo ResponsabileImpresa manutrice ⁽⁴⁾: Ragione Sociale P.IVA

Indirizzo N. Comune Prov.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformità presente

Si No

Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Si No

Libretto impianto presente

Si No

Libretto compilato in tutte le sue parti

Si No

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua (°fr) Trattamento: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condizionamento chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)

Locale di installazione idoneo

Si No Nc

Linee elettriche idonee

Si No

Dimensioni aperture di ventilazione adeguate

Si No

Coibentazioni idonee

Si No

Aperture di ventilazione libere da ostruzioni

Si No

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO FRIGO GF.....

Fabbricante

 Ad assorbimento per recupero del calore

Modello

 Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile

Matricola

 A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

N° circuiti

Si No Nc

Potenza frigorifera nominale in raffrescamento(kW)

Assenza perdite di gas refrigerante

Si No

Potenza termica nominale in riscaldamento(kW)

Presenza apparecchiatura automatica rilevazione

Si No Prova eseguita in modalità: raffrescamento riscaldamento

diretta fughe refrigerante (leak detector)

Si No

Presenza apparecchiatura automatica rilevazione

Si No

indiretta fughe refrigerante (parametri termodinamici)

Si No

Scambiatori di calore puliti e liberi da incrostazioni

Si No

Surriscald.	Sottoraffredd.	T condens.	T evapor.	T ing.lato est.	T usc.lato est.	T ing.lato utenze	T usc.lato utenze	N° circuito
.....°C°C°C°C°C°C°C°C

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica: La sostituzione di generatori a regolazione on/off, con altri di pari potenza a più gradini o a regolazione continua. La sostituzione dei sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili su più livelli di temperatura. L'isolamento della rete di distribuzione acqua refrigerata/calda nei locali non climatizzati. L'isolamento dei canali di distribuzione aria fredda/calda nei locali non climatizzati.OSSERVAZIONI ⁽¹⁰⁾RACCOMANDAZIONI ⁽¹¹⁾PRESCRIZIONI ⁽¹²⁾

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare Si No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il.....

Data del presente controllo/...../..... Orario di arrivo/partenza presso l'impianto/.....

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto



Appendice D
Rapporti di Controllo cogeneratori

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto

Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) sito nel Comune Prov.

Indirizzo N. Palazzo..... Scala..... Interno.....

Responsabile dell'impianto ⁽²⁾: Cognome..... Nome..... C.F.

Ragione Sociale..... P.IVA.....

Indirizzo ⁽³⁾ N. Comune Prov.Titolo di responsabilità: Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo ResponsabileImpresa manutentrice ⁽⁴⁾: Ragione Sociale P.IVA

Indirizzo N. Comune Prov.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDODichiarazione di Conformità presente Si No Libretti uso/manutenzione generatore presenti Si NoLibretto impianto presente Si No Libretto compilato in tutte le sue parti Si No**C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA**Durezza totale dell'acqua..... (°fr) Trattamento: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condizionamento chimico**D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO**

Luogo di installazione idoneo (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	Tenuta circuito idraulico idonea	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
Adequate dimensioni aperture di ventilazione (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	Tenuta circuito olio idonea	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	Tenuta circuito alimentazione combustibile idonea	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
Linee elettriche e cablaggi idonei (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	Funzionalità dello scambiatore di calore di separazione tra unità cogenerativa e impianto	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
Camino e canale da fumo idonei (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	edificio (se presente) idonea	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
Capsula insonorizzante idonea (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc		

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL COGENERATORE CG.....

Fabbricante Modello Matricola

Tipologia Potenza elettrica nominale ai morsetti (kW)

Alimentazione: Gas naturale Gasolio Si No Nc
 GPL AltroFluido vettore termico in uscita: Acqua Vapore Altro Potenza assorbita con il combustibile (kW)Potenza termica nominale (massimo recupero) (kW) Si No Nc
Potenza termica a piena potenza con by-pass fumi aperto (se presente) (kW)

Emissioni di monossido di carbonio CO riportati al 5% di O (kW)

Temperatura aria comburente °C	Temperatura acqua in uscita °C	Temp. acqua in ingresso (°C)	Potenza ai morsetti del generatore (kW)
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.) °C	Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi (°C) °C	Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi (°C) °C	

F. CHECK-LISTElenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica: L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.**OSSERVAZIONI ⁽¹⁰⁾****RACCOMANDAZIONI ⁽¹¹⁾****PRESCRIZIONI ⁽¹²⁾**

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare Si No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il.....

Data del presente controllo / / Orario di arrivo/partenza presso l'impianto /

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto



Appendice E
Rapporti di Controllo scambiatori

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 (scambiatori)

Pagina ⁽¹⁾ : di

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto

Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) sito nel Comune Prov.

Indirizzo N. Palazzo..... Scala..... Interno.....

Responsabile dell'impianto ⁽²⁾: Cognome..... Nome..... C.F.

Ragione Sociale..... P.IVA.....

Indirizzo ⁽³⁾ N. Comune Prov.Titolo di responsabilità: Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo ResponsabileImpresa manutentrice ⁽⁴⁾: Ragione Sociale P.IVA

Indirizzo N. Comune Prov.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformità presente Si No Libretti uso/manutenzione generatore presenti Si NoLibretto impianto presente Si No Libretto compilato in tutte le sue parti Si No

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua: (°fr) Trattamento in riscaldamento: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condiz.chimicoTrattamento in ACS: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condiz.chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)

Luogo di installazione idoneo Si No Nc Stato delle coibentazioni idoneo Si No NcLinee elettriche idonee Si No Nc Assenza perdite dal circuito idraulico Si No Nc

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DELLO SCAMBIATORE SC.....

Fabbricante Climatizzazione invernale Produzione ACS ⁽⁷⁾

Modello Potenza termica nominale (kW)

Matricola

Alimentazione: Acqua calda Acqua surriscaldata Si No Nc Potenza compatibile con i dati di progetto Si No Nc Vapore Altro Stato delle coibentazioni idoneo Si No NcFluido vettore termico in uscita: Acqua calda Si No Nc Dispositivi di regolazione e controllo funzionanti Si No Nc Vapore Altro Assenza di trafilamenti sulla valvola di regolazione Si No Nc

Temperatura esterna	Temperatura mandata Primario	Temperatura ritorno Primario	Potenza termica
..... °C °C °C (kW)
Portata fluido primario m ³ /h)	Temperatura mandata Secondario °C	Temperatura ritorno Secondario °C	

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica: L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti Verifica coerenza tra parametri della curva climatica impostati sulla centralina ed i valori di temperatura ambiente Verifica presenza perdite di acqua Installazione di adeguato "involucro" di coibentazione per lo scambiatore se non presenteOSSERVAZIONI ⁽¹⁰⁾RACCOMANDAZIONI ⁽¹¹⁾PRESCRIZIONI ⁽¹²⁾

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare Si No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il.....

Data del presente controllo / / Orario di arrivo/partenza presso l'impianto /

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto



Allegato 6
Elenco operazioni di controllo

Gennaio 2025



SOMMARIO

DICHIARAZIONE FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Appendice A – DICHIARAZIONE FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PER IMPIANTI TERMICI COSTITUITI DA COGENERATORI/TRIGENERATORI
- Appendice B – DICHIARAZIONE FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PER IMPIANTI TERMICI COSTITUITI DA MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE
- Appendice C – DICHIARAZIONE FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PER IMPIANTI TERMICI COSTITUITI DA MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE
- Appendice D – DICHIARAZIONE FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PER IMPIANTI TERMICI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA
- Appendice E - DICHIARAZIONE FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PER SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO

Dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione

Appendice A

DICHIARAZIONE

FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

PER IMPIANTI TERMICI COSTITUITI DA COGENERATORI/TRIGENERATORI

(Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i., e articolo 284, DLgs 152/2006 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a
In qualità di Legale rappresentante Responsabile tecnico Tecnico specializzato
della ditta P. IVA
con sede sita in via
Comune Provincia
Telefono Fax E-mail
Iscritta alla CCIAA di al numero
abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08
 Installatore Manutentore
In qualità di:
Dell'impianto termico adibito a: raffrescamento estivo riscaldamento ambienti produzione acqua calda sanitaria
Catasto impianti/codice
sito in via
Comune Provincia
Di potenza termica nominale complessiva (massimo recupero) pari a kW n° cogeneratori/trigeneratori presenti
Nominativo del fornitore di energia:
Responsabile dell' impianto: cognome nome
ragione sociale
in qualità di: Occupante Proprietario Amministratore Terzo responsabile

VISTI

- la documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto;
- le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;
- i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;
- i regolamenti locali (indicare i regolamenti):;
- le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo
- che l'impianto ricade su territorio ricompreso nella classe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. del/...../.....
- altro:;

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, del Decreto Legislativo 192/2005 s.m.i., dal comma 4, articolo 7, del D.P.R. 74/2103 e s.m.i e dall'articolo 284 del Decreto Legislativo. 152/2006 e s.m.i., nell'ambito della propria responsabilità.

DICHIARA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, devono essere necessariamente effettuate le operazioni di controllo e manutenzione specificate nell'elenco riportato nella presente dichiarazione con la frequenza all'uopo indicata. La presente dichiarazione, completa dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione e delle frequenze con cui quest'ultime debbono essere effettuate, viene consegnata al Responsabile di Impianto ed allegata al Libretto d'Impianto del quale diviene parte integrante.

ELENCO E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al cogeneratore/trigeneratore

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al cogeneratore/trigeneratore.

Data

Firma del Legale Rappresentante o del Tecnico e timbro della ditta

1. **What is the primary purpose of the study?**

Firma del Responsabile dell'impianto (per presa visione)

Appendice B

DICHIARAZIONE

FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
PER IMPIANTI TERMICI COSTITUITI DA MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE
(Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i., e articolo 284, DLgs 152/2006 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a
In qualità di Legale rappresentante Responsabile tecnico Tecnico specializzato
della ditta P. IVA
con sede sita in via
Comune Provincia
Telefono Fax E-mail
Iscritta alla CCIAA di al numero
abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08
In qualità di: Installatore Manutentore
Dell'impianto termico adibito a: raffrescamento estivo riscaldamento ambienti produzione acqua calda sanitaria
Catasto impianti/codice
sito in via
Comune Provincia
Della potenza frigorifera nominale complessiva in raffrescamento pari a kW
Della potenza frigorifera nominale complessiva in riscaldamento pari a kW
Nominativo del fornitore di energia:
Responsabile dell' impianto: cognome nome
ragione sociale
in qualità di: Occupante Proprietario Amministratore Terzo responsabile

VISTI

- la documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto;
- le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;
- i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;
- i regolamenti locali (indicare i regolamenti):;
- le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo;
- il regolamento europeo sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS) n. 5127/2014
- altro:

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, del Decreto Legislativo 192/2005 s.m.i., dal comma 4, articolo 7, del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., nell'ambito della propria responsabilità.

DICHIARA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, devono essere necessariamente effettuate le operazioni di controllo e manutenzione specificate nell'elenco riportato nella presente dichiarazione con la frequenza all'uopo indicata. La presente dichiarazione, completa dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione e delle frequenze con cui quest'ultime debbono essere effettuate, viene consegnata al Responsabile di Impianto ed allegata al Libretto d'Impianto del quale diviene parte integrante.

ELENCO E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al gruppo frigo/PDC

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al gruppo frigo/PDC

Data

Firma del Legale Rappresentante o del Tecnico e timbro della ditta

1. **What is the primary purpose of the study?**

Firma del Responsabile dell'impianto (per presa visione)

Appendice C

DICHIARAZIONE

**FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
PER IMPIANTI TERMICI COSTITUITI DA MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE**
(Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i., e articolo 284, DLgs 152/2006 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a
 In qualità di Legale rappresentante Responsabile tecnico Tecnico specializzato
 della ditta P. IVA
 con sede sita in via
 Comune Provincia
 Telefono Fax E-mail
 Iscritta alla CCIAA di al numero
 abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08
 In qualità di: Installatore Manutentore
 Dell'impianto termico adibito a: raffrescamento estivo riscaldamento ambienti produzione acqua calda sanitaria
 Catasto impianti/codice
 sito in via
 Comune Provincia
 Della potenza frigorifera nominale complessiva in raffrescamento pari a kW
 Della potenza frigorifera nominale complessiva in riscaldamento pari a Kw
 N° Gruppi Frigo/PDC presenti
 Nominativo del fornitore di energia:
 Responsabile dell' impianto: cognome nome
 ragione sociale
 in qualità di: Occupante Proprietario Amministratore Terzo responsabile

VISTI

- la documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto;
- le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;
- i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;
- i regolamenti locali (indicare i regolamenti):;
- le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo;
- il regolamento europeo sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS) n. 5127/2014
- altro:
.....

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, del Decreto Legislativo 192/2005 s.m.i., dal comma 4, articolo 7, del D.P.R. 74/2103 e s.m.i., nell'ambito della propria responsabilità.

DICHIARA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, devono essere necessariamente effettuate le operazioni di controllo e manutenzione specificate nell'elenco riportato nella presente dichiarazione con la frequenza all'uopo indicata. La presente dichiarazione, completa dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione e delle frequenze con cui quest'ultime debbono essere effettuate, viene consegnata al Responsabile di Impianto ed allegata al Libretto d'Impianto del quale diviene parte integrante.

ELENCO E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al gruppo frigo/PDC

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al gruppo frigo/PDC

Data

Firma del Legale Rappresentante o del Tecnico e timbro della ditta

1. **What is the primary purpose of the study?**

Firma del Responsabile dell'impianto (per presa visione)

Appendice D

DICHIARAZIONE

**FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
PER IMPIANTI TERMICI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA**

(Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i., e articolo 284, DLgs 152/2006 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a
 In qualità di Legale rappresentante Responsabile tecnico Tecnico specializzato
 della ditta P. IVA
 con sede sita in via
 Comune Provincia
 Telefono Fax E-mail
 Iscritta alla CCIAA di al numero
 abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08
 In qualità di: Installatore Manutentore
 Dell'impianto termico adibito a: riscaldamento ambienti produzione acqua calda sanitaria
 Catasto impianti/codice
 sito in via
 Comune Provincia
 Di potenza termica nominale utile pari a kW N° Gruppi termici presenti
 Combustibile: GPL Gas naturale Gasolio Altro
 Nominativo del fornitore di energia:
 Responsabile dell' impianto: cognome nome
 ragione sociale
 in qualità di: Occupante Proprietario Amministratore Terzo responsabile

VISTI

- la documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto;
- le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;
- i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;
- i regolamenti locali (indicare i regolamenti):;
- le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo;
- che l'impianto ricade su territorio ricompreso nella classe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. XX del XX/XX/XXX
- altro:;

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, del Decreto Legislativo 192/2005 s.m.i., dal comma 4, articolo 7, del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., nell'ambito della propria responsabilità.

DICHIARA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, devono essere necessariamente effettuate le operazioni di controllo e manutenzione specificate nell'elenco riportato nella presente dichiarazione con la frequenza all'uopo indicata. La presente dichiarazione, completa dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione e delle frequenze con cui quest'ultime debbono essere effettuate, viene consegnata al Responsabile di Impianto ed allegata al Libretto d'Impianto del quale diviene parte integrante.

ELENCO E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al gruppo termico

Data

Firma del Legale Rappresentante o del Tecnico e timbro della ditta

1. **What is the primary purpose of the study?**

Firma del Responsabile dell'impianto (per presa visione)

Appendice E

DICHIARAZIONE

**FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
PER SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO**
(Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i., e articolo 284, DLgs 152/2006 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a
 In qualità di Legale rappresentante Responsabile tecnico Tecnico specializzato
 della ditta P. IVA
 con sede sita in via
 Comune Provincia
 Telefono Fax E-mail
 Iscritta alla CCIAA di al numero
 abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08
 In qualità di: Installatore Manutentore
 Dell'impianto termico adibito a: raffrescamento estivo riscaldamento ambienti produzione acqua calda sanitaria
 Catasto impianti/codice
 sito in via
 Comune Provincia
 Di potenza termica nominale complessiva pari a kW N° scambiatori presenti
 Nominativo del fornitore di energia:
 Responsabile dell' impianto: cognome nome
 ragione sociale
 in qualità di: Occupante Proprietario Amministratore Terzo responsabile

VISTI

- la documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto;
- le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;
- i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;
- i regolamenti locali (indicare i regolamenti):;
- le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo;
- altro:;

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, del Decreto Legislativo 192/2005 s.m.i., dal comma 4, articolo 7, del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., nell'ambito della propria responsabilità.

DICHIARA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, devono essere necessariamente effettuate le operazioni di controllo e manutenzione specificate nell'elenco riportato nella presente dichiarazione con la frequenza all'uopo indicata. La presente dichiarazione, completa dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione e delle frequenze con cui queste ultime debbono essere effettuate, viene consegnata al Responsabile di Impianto ed allegata al Libretto d'Impianto del quale diviene parte integrante.

ELENCO E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate allo scambiatore

Data

Firma del Legale Rappresentante o del Tecnico e timbro della ditta

1. **What is the primary purpose of the study?**

Firma del Responsabile dell'impianto (per presa visione)



Allegato 7

*Comunicazione cambio del nominativo del responsabile
dell'impianto termico proprietario o occupante*

Gennaio 2025

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico

proprietario o occupante

(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

A Roma Capitale

Autorità Competente per i controlli di cui all'art.9 del D.LGS 192/2005

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

Direzione Energia e Infrastrutture a rete

Ufficio II "Gestione utenze e vigilanza impianti termici" PEC:

protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a [REDACTED]
 Residente in [REDACTED] Provincia [REDACTED]
 Via [REDACTED] n° [REDACTED] Cap [REDACTED]
 Telefono [REDACTED] Cellulare [REDACTED] Fax. [REDACTED]
 E-mail [REDACTED]

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice [REDACTED]
 Sito in via [REDACTED] n. [REDACTED]
 Cap [REDACTED] Comune di [REDACTED] Provincia [REDACTED]

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a [REDACTED] kW

Dalla data del [REDACTED]

In qualità di:

Proprietario C.F. [REDACTED] / P. IVA [REDACTED]
 Occupante C.F. [REDACTED] / P. IVA [REDACTED]

Precedente Responsabile dell'impianto termico (nome e cognome o ragione sociale):

[REDACTED]

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Nominativo del fornitore di energia

[REDACTED]

Luogo e data

Firma



Allegato 8

Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio

Gennaio 2025

Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio

A Roma Capitale

Autorità Competente per i controlli di cui all'art.9 del D.LGS 192/2005

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

Direzione Energia e Infrastrutture a rete

Ufficio II "Gestione utenze e vigilanza impianti termici" PEC:

protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it

Oggetto: Comunicazione di assunzione/cessazione del ruolo di responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

Il/La sottoscritto/a
in qualità di P. IVA

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Amministratore del Condominio

di non essere più Amministratore del Condominio

Sito in Via n. cap.

Comune di Provincia

di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto dal

di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto dal

Impianto destinato a:

riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria condizionamento estivo

Catasto impianti/codice

Sito in Via n. cap.

Comune di Provincia

Di proprietà di

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a..... kW

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Nominativo del fornitore di energia

Nominativo dell'eventuale Terzo Responsabile

ALLEGÀ: Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità



Allegato 9

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Gennaio 2025

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

A Roma Capitale

Autorità Competente per i controlli di cui all'art.9 del D.LGS 192/2005
 Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
 Direzione Energia e Infrastrutture a rete
 Ufficio II "Gestione utenze e vigilanza impianti termici" PEC:
 protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a
 Residente in Provincia
 Via n° cap.
 In qualità di:
 Occupante C. F. / P.IVA
 Proprietario C. F. / P.IVA
 Terzo Responsabile C. F. / P.IVA
 Amministratore C. F. / P.IVA

dell'impianto termico Catasto impianti/codice
 Sito in via n. cap.
 Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore¹ n° Costruttore Modello Matricola
 dell'impianto di cui sopra
 Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
 dell'impianto di cui sopra
 Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
 dell'impianto di cui sopra
 è stato disattivato / sono stati disattivati in data

con le seguenti modalità:

.....

Al termine delle operazioni, la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
- Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha eretto.
- Documento rilasciato dalla società fornitrice di combustibile che ha provveduto a plombare il contatore.

¹ Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.



Allegato 10

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Gennaio 2025

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

A Roma Capitale

Autorità Competente per i controlli di cui all'art.9 del D.LGS 192/2005

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

Direzione Energia e Infrastrutture a rete

Ufficio II "Gestione utenze e vigilanza impianti termici" PEC:

protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia
Via n° cap.

In qualità di:

- Occupante Cod. Fisc. P. IVA
 Proprietario Cod. Fisc. P. IVA
 Terzo Responsabile Cod. Fisc. legale rappresentante della ditta
P. IVA
 Amministratore Cod. Fisc. P. IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via n. cap.

Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito:

- all'ispezione di Vs. incaricato avvenuta in data
 al controllo del Manutentore di cui al Rapporto di Controllo di EE datato

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità
- Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato
oppure
Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08.
- Ricevuta del modulo di deposito del Progetto di impianto termico presso il Comune



Allegato 11

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

Gennaio 2025

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

A Roma Capitale

Autorità Competente per i controlli di cui all'art.9 del D.LGS 192/2005
 Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
 Direzione Energia e Infrastrutture a rete
 Ufficio II "Gestione utenze e vigilanza impianti termici" PEC:
 protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it

Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a [REDACTED]
 Residente in [REDACTED] Provincia [REDACTED]
 Via [REDACTED] n° [REDACTED] cap. [REDACTED]
 In qualità di:
 Occupante C. F. [REDACTED] / P.IVA [REDACTED]
 Proprietario C. F. [REDACTED] / P.IVA [REDACTED]
 Terzo Responsabile Legale rappresentante della Ditta C. F. [REDACTED] / P.IVA [REDACTED]
 Amministratore C. F. [REDACTED] / P.IVA [REDACTED]
 Dell'impianto termico Catasto impianti/codice [REDACTED]
 Sito in via [REDACTED] n. [REDACTED] cap. [REDACTED]
 Comune di [REDACTED] Provincia [REDACTED]

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che il generatore dell'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore¹ n° [REDACTED] Costruttore [REDACTED] Modello [REDACTED] Matricola [REDACTED]
 dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° [REDACTED] Costruttore [REDACTED] Modello [REDACTED] Matricola [REDACTED]
 dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° [REDACTED] Costruttore [REDACTED] Modello [REDACTED] Matricola [REDACTED]
 dell'impianto di cui sopra

Sarà/saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. n. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B dello stesso Decreto.

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa Autorità la nuova scheda identificativa dell'impianto.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

[REDACTED]

Firma

[REDACTED]

ALLEGÀ:

- Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità

¹ Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.



Allegato 12

Comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile

Gennaio 2025

Comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile

(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

A Roma Capitale*Autorità Competente per i controlli di cui all'art.9 del D.LGS 192/2005**Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici**Direzione Energia e Infrastrutture a rete**Ufficio II "Gestione utenze e vigilanza impianti termici" PEC:**protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it***Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell'impianto termico.**

I/La sottoscritto/a [REDACTED] Legale rappresentante della ditta [REDACTED]
 P. IVA [REDACTED] Iscritta alla CCIAA di [REDACTED] al numero [REDACTED]
 abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: a) c) e) dell'art. 1 del D.M. 37/08
 In possesso del requisito di certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO [REDACTED]
 altro: [REDACTED]

COMUNICA

- di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dal [REDACTED].
 di non essere più Terzo Responsabile dal [REDACTED] per:

scadenza incarico revoca incarico dimissioni decadenza

Impianto destinato a:

riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti [REDACTED]

Sito in via [REDACTED] n. [REDACTED] Comune di [REDACTED] Provincia [REDACTED]

Di proprietà di [REDACTED]

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a [REDACTED] kW - Di potenza nominale utile complessiva pari a [REDACTED] kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:

- di non essere fornitore di energia dell'impianto di essere fornitore di energia dell'impianto con contratto di servizio energia

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta [REDACTED] Legale rappresentante della ditta [REDACTED]

Indirizzo [REDACTED]

Telefono [REDACTED] Cellulare [REDACTED]

e.mail [REDACTED]

A cura del Committente dell'incarico di Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia: [REDACTED]

Nome e Cognome / Ragione sociale del committente [REDACTED]

Firma del Committente¹**ALLEGÀ:** Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità

¹ *Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca o decadenza, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni.

Allegato 13

*Valori minimi consentiti del rendimento di combustione
(All. B DPR 74/2013).*



Tabella: Valori minimi consentiti del rendimento di combustione

TIPOLOGIA DI GENERATORE DI CALORE	DATA DI INSTALLAZIONE (d)	VALORE MINIMO CONSENTITO DEL RENDIMENTO DI COMUBSTIONE (%)
Tutti	d< 29 Ottobre 1993	82 + 2 log Pn (**)
Tutti	29 Ottobre 1993 <=d<= 31 Dicembre 1997	84 + 2 log Pn
Standard	1 Gennaio 1998 <=d<= 7 Ottobre 2005	84 + 2 log Pn
Bassa Temperatura	1 Gennaio 1998 <=d<= 7 Ottobre 2005	87,5 + 1,5 log Pn
Gas a condensazione	1 Gennaio 1998 <=d<= 7 Ottobre 2005	91 + 1 log Pn
Gas a condensazione	d >= 8 Ottobre 2005	89 + 2 log Pn
No gas a condensazione	d >= 8 Ottobre 2005	87 + 2 log Pn
Aria Calda	<= 29 Ottobre 1993	77 + 2 log Pn
Aria Calda	> 29 Ottobre 1993	80 + 2 log Pn

(**) Log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in Kw

Per valori di Pn superiori a 400 Kw si applica il limite massimo corrispondente a 400 Kw



Allegato 14

Cadenza dei controlli di efficienza energetica

Gennaio 2025

**Sommario**

Tab. 14.1 Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto di controllo (ALL. A D.P.R. 74/2013)	3
---	---

Tab. 14.1. Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto di controllo (ALL. A D.P.R. 74/2013)

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione rapporto di controllo	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica ⁽²⁾	
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<100	2	Rapporto tipo 1 (AllegatoII D.M.10/2/2014)	
		P≥100	1		
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10<P<100	4	Rapporto tipo 1 (AllegatoII D.M.10/2/2014)	
		P≥100	2		
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P<100	4	Rapporto tipo 2 (AllegatoIII D.M.10/2/2014)	
		P≥100	2		
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4	Rapporto tipo 2 (AllegatoIII D.M.10/2/2014)	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	P≥12	2	Rapporto tipo 2 (AllegatoIII D.M.10/2/2014)	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	4	Rapporto tipo 3 (AllegatoIV D.M.10/2/2014)	
Impianticogenerativi	Micro-generazione	Pel<50	4	Rapporto tipo 4 (AllegatoV D.M.10/2/2014)	
	Unità cogenerative	Pel≥50	2		
<p>P = Potenza termica utile Pel = Potenza elettrica nominale.</p>					
<p>(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.</p>					
<p>(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014).</p>					

Allegato 15

Modalità operative delle ispezioni sugli impianti termici civili

Gennaio 2025

1. La competenza del controllo degli impianti termici è assegnata all'ufficio II Gestione utenze e vigilanza impianti termici di Roma Capitale.
 2. L'elenco degli Ispettori incaricati delle ispezioni sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale.
 3. La visita degli Ispettori è sempre preceduta con un anticipo di almeno 15 giorni da una comunicazione inviata tramite posta raccomandata AIR o mediante posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita, non maggiore di due ore, le modalità per l'eventuale richiesta di modifica della data programmata per l'ispezione, la documentazione da esibire al verificatore, le modalità di svolgimento della verifica, i contatti per eventuali comunicazioni.
 4. L'utente si intende regolarmente preavvisato quando la comunicazione preannunciante il controllo sia stata ricevuta in tempo utile ovvero siano decorsi i termini di giacenza, o ancora quando sia stata lasciata, con le modalità sopra descritte, presso l'unità immobiliare di sua competenza, la "notifica di controllo" di cui al comma 6.
 5. In caso di eventuali difficoltà oggettive da parte dell'utente a rispettare l'appuntamento fissato da Roma Capitale, la data o la fascia oraria, previste per la visita di controllo, potranno essere modificate per motivate ragioni, per un numero massimo di 2 (due) volte consecutive, senza aggravio di spesa per l'utente, a condizione che l'utente stesso ne faccia richiesta per iscritto o mediante comunicazione telefonica a Roma Capitale o all'Ente da essa incaricato, entro sette giorni dal ricevimento della lettera di avviso e comunque con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'ispezione. Se la richiesta di modifica perverrà successivamente al predetto termine, l'utente dovrà sostenere il costo del rimborso spese per il mancato accesso all'impianto per causa a lui imputabile, secondo l'importo indicato alla Tabella all'art.19 del Regolamento.
- La possibilità di modifica di orario o data dell'ispezione sarà comunque subordinata alle complessive e contingenti esigenze organizzative e/o operative di programmazione della campagna di controllo in atto.**
6. Nel caso non sia possibile in alcun modo mettersi in contatto con il proprietario o con l'occupante di un'unità immobiliare dove si presume sia attivo un impianto termico, la visita di controllo potrà essere preannunciata tramite la "notifica di controllo", da lasciarsi in loco.
 7. Alla data e nella fascia oraria comunicate, l'ispettore si presenterà all'indirizzo indicato nella lettera di preavviso munito di documento di riconoscimento.
 8. L'effettuazione dei controlli all'interno delle singole unità immobiliari avverrà con il consenso ed in presenza del responsabile dell'impianto termico o di persona da esso delegata e sarà svolta in orari compresi tra le ore 8:00 e le 13:00 e tra le 14:00 ÷ 19:30 dei giorni lavorativi. Eventuali deroghe all'orario sopra indicato sono ammesse solo ed esclusivamente per venire incontro a specifiche richieste, debitamente documentate, da parte degli utenti e comunque previo consenso del verificatore incaricato.
 9. Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il Responsabile dell'impianto:

- a. in caso di impedimento ad essere presente può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia mediante delega scritta;
- b. ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
- c. deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - i. libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'Allegato 4, conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014;
 - ii. libretto di uso e manutenzione dell'impianto rese dalla ditta installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - iii. libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - iv. autorizzazioni amministrative quali: libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;

- v. dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 37/2008 e successive modifiche, ferma restando, per gli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, la validità della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). In alternativa, è possibile sostituire i suddetti documenti con la dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto 37/2008;
 - vi. rapporti di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Allegato 5);
 - vii. dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione conforme ai modelli, distinti per tipologia di impianto, di cui all'Allegato 6;
 - viii. documentazione prevista dalla parte V, titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282, 283 e 284 dello stesso decreto.
- d. deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di ispezione compilato dall'Ispettore.

10. L'ispettore dovrà accettare l'identità della persona presente al controllo annotando sul verbale le generalità, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale ed un recapito telefonico sia del responsabile, sia dell'eventuale delegato; in caso di persona delegata provvederà, inoltre, a ritirare la delega scritta e ad allegarla al verbale.

11. L'ispettore dovrà inizialmente accettare che:

- a. il libretto di impianto sia correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte;
- b. per gli impianti a combustione, il generatore sia stato predisposto per le verifiche di legge;
- c. la conduzione e la gestione dell'impianto siano eseguite secondo le norme vigenti;
- d. le manutenzioni ed i controlli periodici siano stati eseguiti con le modalità e la frequenza indicate dal costruttore, dall'installatore o dal manutentore;
- e. I rapporti di controllo di efficienza energetica siano stati rilasciati secondo cadenza prevista dal D.P.R. 74/2013, salvo diverse indicazioni regionali.

12. L'ispettore dovrà avere libero accesso ai locali ove è ubicato l'impianto e avrà il precipuo compito di controllare che la gestione, l'esercizio e la manutenzione periodica dell'impianto termico oggetto del controllo nonché l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia siano conformi ai disposti della vigente legislazione ed alle normative tecniche applicabili.

13. Nei casi di impianti con generatori di calore a combustione, secondo quanto disposto dalla norma tecnica UNI 10389, l'ispettore dovrà verificare i seguenti parametri:

- a. tipo di combustibile impiegato;
- b. potenza termica utile del/dei generatore/i;

14. Sui generatori funzionanti con combustibili per i quali le norme tecniche stabiliscono i necessari coefficienti di calcolo del rendimento e del CO_n (2), dovranno essere misurati:

- a. la temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
- b. la temperatura aria comburente;
- c. la percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- d. il numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;
- e. la percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione) nei fumi all'uscita del generatore;
- f. la percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore;

g. la perdita di calore sensibile nei fumi;

h. il rendimento di combustione del generatore.

15. In presenza di impianti con generatore di tipo B posto in locali abitati dovranno essere verificati:

a. l'entità della depressione al camino (tiraggio) espressa con valore negativo ed in Pa (Pascal);

b. Sulla base delle verifiche visive e delle eventuali misurazioni effettuate e tenendo conto della documentazione presente al momento del controllo, l'ispettore valuterà, per quanto possibile, la regolarità della posizione del terminale di scarico dei prodotti della combustione, annotandolo sul verbale, se necessario.

16. Per tutti gli impianti di climatizzazione, limitatamente alle parti visibili dovranno essere controllati:

a. lo stato delle coibentazioni;

b. lo stato dei dispositivi di regolazione e di controllo della temperatura del generatore e le loro impostazioni orarie;

c. l'assenza di riflusso in ambiente dei prodotti della combustione.

17. A seconda dei casi e dove ne ricorra la necessità, per potenzialità o configurazione dell'impianto, sul verbale dovrà essere riportato:

a. se è presente un C.P.I. ovvero un N.O.P. rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF.;

b. se è presente un progetto per l'impianto termico come richiesto dall'art. 28 della L. 10/91;

c. se è presente un certificato di conformità ai sensi del D.M. 37/08 (ex-Legge 46/90);

d. se è presente, per l'unità immobiliare o per l'edificio al cui servizio è posto l'impianto termico, l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 192 s.m.i., o altro documento che ne abbia valore sostitutivo (A.Q.E.);

18. L'ispettore, inoltre, eseguirà i seguenti accertamenti annotandoli, se del caso, sul verbale:

a. che sia debitamente compilata, ove il sistema di contabilizzazione dell'impianto lo consenta, la scheda relativa ai consumi di combustibile;

b. nel caso di impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, accertare l'esistenza della tabella di cui all'art. 9, comma 8 del D.P.R. 412/1993 e dell'esattezza e completezza dei dati in essa riportati; inoltre, controllerà l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

c. per impianti di potenza nominale maggiore o uguale a 350 kW, nel caso sia stato nominato un "terzo responsabile", procederà all'accertamento del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 74/2013; la mancanza di tali requisiti sarà comunicata all'amministratore o al proprietario dell'impianto, avvertendolo della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata;

d. Nel caso di impianti termici serviti da più di tre generatori di calore collegati allo stesso circuito è facoltà dell'ispettore procedere alle operazioni di controllo della combustione solo su un numero limitato di generatori e non sulla totalità degli stessi. In questo caso i generatori da controllare, in numero comunque non inferiore a tre, dovranno essere scelti tra quelli che, a giudizio dell'ispettore, presentano situazioni funzionali più critiche o più carenti sotto il profilo della manutenzione. L'onere della verifica sarà rapportato all'effettivo numero di generatori controllati. Nel caso si rendessero necessari, è facoltà di Roma Capitale richiedere controlli più approfonditi o particolari, anche di natura diversa da quelli espressamente previsti dal presente Regolamento, ma comunque attinenti alle finalità perseguitate dalle norme di legge vigenti che attribuiscono all'Ente il ruolo di Autorità Competente. Tali controlli, eseguiti a cura e spese del responsabile dell'impianto, dovranno essere effettuati da personale o da ditte specializzate ed i risultati dovranno essere sottoposti all'Ente per le valutazioni del caso, in relazione alle cause che hanno determinato la richiesta. Resta comunque facoltà dell'Ente verificare e/o approfondire, direttamente o tramite gli organismi delegati alle verifiche, le risultanze così ottenute.

19. In presenza di Rapporto di controllo e manutenzione riportante prescrizioni da parte del manutentore, il verificatore dovrà riportarle integralmente nel rapporto di verifica evidenziando, per ognuna di esse, se il responsabile dell'impianto ha provveduto o meno alla messa a norma.
20. L'ispettore, previo consenso da parte del responsabile, potrà acquisire documentazione fotografica dell'impianto, da allegare al verbale.
21. L'ispettore dovrà fornire, all'utente che ne faccia richiesta, eventuali delucidazioni in merito alla campagna di ispezione ed alle norme di settore.
22. L'ispettore procederà ad effettuare le verifiche sui generatori a servizio dell'impianto, compilando, al termine delle operazioni di controllo, l'apposito modello Rapporto di Prova di cui all'Allegato 16 per ciascuno dei generatori verificati, riportando in tale verbale tutte le risultanze delle singole verifiche e tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie relativamente all'impianto; potranno inoltre esservi annotate le eventuali osservazioni effettuate dal responsabile d'impianto o dal suo delegato. Sul verbale dovrà essere inoltre chiaramente indicato l'importo totale della spesa dovuto per la visita di controllo (comprensivo di eventuali imposte) ovvero, nei casi previsti, dovrà essere chiaramente indicata la gratuità della visita di controllo.
23. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo direttamente all'ispettore.
24. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i", concernenti gli impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, aventi una potenza nominale utile superiore a 116 kW, per quelli a fiamma, e una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, per quelli con macchine frigorifere/pompe di calore. Le eventuali relazioni di dettaglio dovranno essere inviate a cura del verificatore a Roma Capitale nei 30 giorni successivi all'ispezione attraverso le modalità riportate nel sito dell'Amministrazione.
25. Durante l'accesso negli edifici per l'espletamento delle ispezioni, l'ispettore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza, prevenzione e protezione necessarie a tutelare la propria e l'altrui incolumità. Qualora vengano riscontrate situazioni che non rendano possibile l'espletamento dell'ispezione in sicurezza, l'ispettore dovrà comunque redigere il rapporto di prova motivando l'impossibilità ad eseguire l'ispezione.
26. Il rapporto di prova, compilato in triplice copia, dovrà essere sottoscritto dall'ispettore e, per presa visione, dal responsabile dell'impianto o dal suo delegato; una delle copie sarà consegnata al responsabile dell'impianto, o al suo delegato, e dovrà essere allegata al libretto d'impianto; sarà facoltà del responsabile dell'impianto o del suo delegato far annotare sul verbale eventuali dichiarazioni. Gli estremi della visita di controllo e/o i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto d'impianto (allegato "I" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014) e sarà posto in calce timbro e firma dell'ispettore.
27. L'esito di una verifica potrà essere la *conformità* o la *non conformità* alla normativa vigente dell'impianto oggetto di verifica.
28. In caso di *non conformità* il verificatore adotterà i seguenti criteri:
 - a. Se le irregolarità riscontrate riguardano esclusivamente l'ambito tecnico-amministrativo e/o anomalie tecniche di lieve entità, che non investono la sicurezza dell'impianto e non costituiscono pericolo per l'incolumità di persone o cose, il verificatore provvederà a verbalizzarle nel rapporto di prova, a prescrivere gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate entro un termine congruo, commisurato alla complessità degli interventi da eseguire ed inversamente proporzionale alla pericolosità delle anomalie riscontrate, comunque non superiore a 60 giorni solari e consecutivi. Inoltre richiederà all'utente la trasmissione a Roma Capitale le modalità riportate nel sito dell'Amministrazione, della documentazione rilasciata da un professionista abilitato comprovante l'esecuzione degli adempimenti richiesti e la messa a norma dell'impianto, secondo la modulistica indicata dalla Regione Lazio o dall'ENEA nelle "Linee Guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013".

È facoltà di Roma Capitale concedere, su richiesta del responsabile dell'impianto termico e per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi, una ulteriore proroga al termine stabilito dall'ispettore per la messa a norma dell'impianto pari ad altri 60 giorni solari e consecutivi. La proroga potrà essere concessa una sola volta per ogni singolo controllo. Il periodo di tempo concesso per la messa a norma dell'impianto (tempo di adeguamento ed eventuale proroga), non potrà comunque superare i 120 giorni solari e consecutivi. Se il responsabile dell'impianto non ottempera agli adempimenti richiesti nei termini indicati, sarà programmata una seconda verifica, a titolo oneroso per l'utente, con le stesse modalità descritte sopra per la prima ispezione. Qualora, in sede di seconda verifica, l'ispettore constati il permanere delle irregolarità riscontrate nel corso della prima verifica, redige processo verbale di accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689 e lo notifica immediatamente al responsabile dell'impianto trasmettendone copia a Roma Capitale, che provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 c. 5 del D. Lgs. 192/2005 e succ.ve mod.ni e int.ni.

- b. Se le irregolarità riscontrate riguardano non conformità dell'impianto termico alle norme di sicurezza e/o non conformità del locale ove è installato il generatore di calore e/o relativamente alla regolare ventilazione e aerazione dei locali ove l'impianto è in uso, tali da comportare situazioni di pericolo per l'incolumità di persone, animali o cose, il verificatore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto, provvede a verbalizzare tale situazione di non conformità o di pericolo nel rapporto di prova e diffida il responsabile dall'utilizzare l'impianto fino alla rimozione delle irregolarità. Inoltre richiederà all'utente la trasmissione a Roma Capitale della documentazione rilasciata da un professionista abilitato comprovante l'avvenuta messa a norma.

Roma Capitale provvederà agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 14 della L. 46/1990 e del D.M. 37/2008. Nel caso di impianti alimentati da rete di distribuzione, sarà informata la ditta fornitrice di combustibile per gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 16 c. 6 del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e, nel caso di impianti con potenza superiore a 35 kW soggetti a omologazione e controlli da parte dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ex ISPESL, ora INAIL), anche al Dipartimento Territoriale dell'INAIL (già ISPESL) e, nel caso di impianti con potenza superiore a 116 kW soggetti a certificato di prevenzione Incendi, anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- c. Qualora, in sede di verifica, il verificatore riscontri che la manutenzione dell'impianto non risulta effettuata secondo le prescrizioni della normativa vigente, oppure che, a seguito di manutenzione il responsabile dell'impianto non ha provveduto ad eliminare le irregolarità tecniche segnalate dal manutentore nel rapporto di controllo tecnico, il verificatore redige processo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689, a carico del responsabile dell'impianto e, se possibile, lo notifica immediatamente allo stesso responsabile dell'impianto e ne trasmette copia a Roma Capitale che provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 192/2005 e succ.ve mod.ni e int.ni.

29. In caso di assenza del responsabile dell'impianto o di persona da questi delegata e in caso di diniego all'effettuazione della verifica, l'ispettore redige verbale di assenza o di diniego e lo notifica immediatamente al responsabile dell'impianto affiggendolo sulla porta o nella cassetta postale dell'abitazione. Roma Capitale provvederà ad inviare al Responsabile dell'impianto, la richiesta di pagamento secondo quanto previsto dall'Art. 19 al presente Regolamento e ad inviare una diffida all'utente invitandolo a mettersi in contatto con l'Ufficio competente per programmare una nuova verifica con le stesse modalità previste per la prima verifica. In caso di reiterata assenza o di reiterato diniego, l'impianto sarà considerato potenzialmente pericoloso e, nel caso di impianti alimentati da gas di rete Roma Capitale procederà alla richiesta di sospensione del contratto di fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, ad informare i competenti uffici per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e ad inoltrare notizia di reato all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 340 del codice penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) e dell'art. 5 della legge 06/12/1971 n. 1083.

- a. Qualora in sede di ispezione sugli impianti dotati di generatori di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, il valore del rendimento di combustione non raggiunga il valore limite di cui alla Tabella: Valori minimi consentiti del rendimento di combustione - dell'Allegato 13,

il generatore deve essere ricondotto, entro i successivi quindici giorni, nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando quanto previsto dall' articolo 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. 74/2013 per la conduzione in esercizio continuo degli impianti termici ivi previsti. Al termine dell'intervento, il responsabile dell'impianto deve trasmettere a Roma Capitale la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'Allegato 10.

- b. Se durante l'intervento manutentivo di cui al presente comma lettera a), si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro centottanta giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro trenta giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa Roma Capitale che la sostituzione del generatore di calore verrà eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all'Allegato 11.

30. ~~Nel caso che, per qualsivoglia ragione, non sia possibile nel corso del controllo procedere ad effettuare l'analisi di combustione su uno o più dei generatori di calore a servizio dell'impianto termico, l'ispettore avrà facoltà di assumere come validi ai fini del controllo i valori di analisi di combustione riportati sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, rilasciato dal manutentore per il periodo in corso di validità al momento dell'ispezione, e riporterà tale informazione sul rapporto di prova.~~
31. ~~Nel caso tale rapporto di controllo non fosse presente, l'ispettore prescriverà di far effettuare al più presto un'analisi di combustione sul generatore di calore e di comunicarne i risultati entro e non oltre i 30 giorni solari successivi alla data della verifica, riportando la prescrizione sul rapporto di prova.~~
32. ~~Nei casi di cui ai commi 30 e 31 la verifica potrà essere riprogrammata, a discrezione di Roma Capitale, con addebito degli oneri aggiuntivi per ripetizione dell'ispezione di cui alla Tabella all'art. 19 co.4 al presente Regolamento.~~
33. Se nel corso dell'ispezione si verificano, o sono riscontrate, condizioni tali che, a giudizio insindacabile dell'ispettore, ne impediscono la regolare prosecuzione, il controllo sarà sospeso e l'ispettore annoterà sul rapporto di prova le ragioni della sospensione. L'ispezione sarà quindi ripetuta per intero o per la parte di verifiche ancora non eseguite in data da concordare con il responsabile dell'impianto o suo delegato, con addebito degli oneri aggiuntivi per ripetizione dell'ispezione di cui alla Tabella all'art. 19 co.4 ~~Nel caso in cui durante la verifica sia riscontrata la presenza di uno o più impianti termici non noti o censiti, l'ispettore procederà all'accertamento delle loro caratteristiche, annotandolo sul rapporto di prova. L'ispettore potrà procedere immediatamente alla verifica di tali impianti se ciò non altera la programmazione complessiva dei propri interventi. I controlli così effettuati saranno gravati dagli oneri di spesa previsti e riportati nella Tabella all'art. 19. Nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, sia accertata la presenza di irregolarità che esulano dalla specifica competenza del verificatore, tali irregolarità saranno riportate sul rapporto di prova e saranno oggetto di specifica segnalazione a Roma Capitale.~~

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata Proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la Proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Di Stefano, Quarzo e Santori.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Battaglia, Bonessio, Celli, Ciculli, Converti, Corbucci, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Righetti, Stampete e Trombetti.

La presente Deliberazione assume il n. 229.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 16 ottobre 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 ottobre 2025.

Lì, 16 ottobre 2025

SEGRETARIATO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to: G. Viggiano